



**Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali**

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - DPD

Servizio Foreste e Parchi – DPD021

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DI ATTUAZIONE DELLA PAC 2023-2027
(Reg. UE n. 2115/2021)

COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE ABRUZZO
(DGR n. 904 del 29.12.2022 come modificata con DGR n. 104 del 15.02.2024)

AVVISO PUBBLICO

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO/PAGAMENTO relative all'intervento
**SRD05 - IMPIANTI FORESTAZIONE / IMBOSCHIMENTO
E SISTEMI AGROFORESTALI SU TERRENI AGRICOLI**
(Reg. UE N. 2021/2115, Articolo 73 - Reg UE N. 2472/2022, Articolo 41)

Codice Intervento (SM)	SRD05
Nome Intervento	IMPIANTI FORESTAZIONE / IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI SU TERRENI AGRICOLI
Tipo di intervento	INVEST (73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Dotazione finanziaria	€ 1.000.000,00 (euro unmilione/00)

INDICE

1. DESCRIZIONE GENERALE	2
1.1 Premessa	2
1.2 Clausola di salvaguardia	2
1.3 Finalità e Obiettivi	3
2. IMPEGNI E OBBLIGHI	5
3. VALORE DEL SOSTEGNO	7
4. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE	8
4.1 Individuazione delle superfici eleggibili al sostegno	8
5. BENEFICIARI DEL SOSTEGNO E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	8
5.1 Soggetti che possono presentare domanda	8
5.2 Condizioni soggettive di ammissibilità	9
5.3 Condizioni oggettive di ammissibilità	9
5.4 Norme nazionali e regionali obbligatorie pertinenti	10
6. PROFILI FINANZIARI	11
6.1 Dotazione finanziaria (Budget)	11
6.2 Limiti minimo e massimo per singola Domanda di sostegno	11
6.3 Spese ammissibili e spese non ammissibili al sostegno	11
6.4 Contributi in natura	11
7. DOMANDA DI SOSTEGNO	12
7.1 Modalità e termini per la presentazione	12
7.2 Documentazione da allegare alla domanda	13
8. CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGI	15
9. FASI DEL PROCEDIMENTO	16
9.1 Acquisizione delle domande e assegnazione per la valutazione	16
9.2 Ricevibilità delle istanze	16
9.3 Ammissibilità delle istanze	17
9.4 Domanda di rettifica per errore palese	18
9.5 Valutazione di Merito	18
9.6 Approvazione delle graduatorie	19
9.7 Riesame a seguito di reclami	19
9.8 Concessione dei benefici	19
10. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	21
10.1 Avvio delle attività	21
10.2 Termini per l'esecuzione degli interventi	21
10.3 Varianti	22
10.4 Varianti per aumento dei prezzi di mercato	24
10.5 Proroghe	25
10.6 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità	25
11. DOMANDE DI PAGAMENTO	26
11.1 Modalità e termini di presentazione	26
11.2 Documentazione da allegare	27
12. VINCOLI DI INALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE	32
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	33
14. ESCLUSIONI, DECADENZA, REVOCA, RIDUZIONI, SANZIONI	33
15. DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA DI VIOLAZIONI, RIDUZIONI E SANZIONI	35
16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	35
17. TRATTAMENTO DEI DATI, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ACCESSO AGLI ATTI	36
18. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO	37
19. COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI	38
20. RIFERIMENTI NORMATIVI E RINVIO	38
21. RIFERIMENTI E CONTATTI	40
22. INFORMATIVA SULLA PRIVACY	41
23. ALLEGATI	44
ALLEGATO 1: DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO, SPECIFICHE TECNICHE, SPESE AMMISSIBILI E STIMA DEI COSTI	44
ALLEGATO 2: NOZIONE DI FALLIMENTO DELL'IMPIANTO	49
ALLEGATO 3. PIANO DI INVESTIMENTO: ARTICOLAZIONE E CONTENUTI	50
ALLEGATO 4: FAC-SIMILE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE	53
ALLEGATO 5: FAC-SIMILE DICHIARAZIONE PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS	55
ALLEGATO 6: DICHIARAZIONE DOCUMENTO NON PRODOTTO	56
ALLEGATO 7: QUADRO SINOTTICO CRITERI DI SELEZIONE APPLICABILI	57
ALLEGATO 8: RISPETTO DEI LIMITI ALLA CUMULABILITÀ	58
ALLEGATO 9: INDICE DI BOSCOITÀ DEI COMUNI DELLA REGIONE ABRUZZO	61

1. DESCRIZIONE GENERALE

1.1 PREMESSA

1. Il Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Abruzzo prevede l'attivazione dell'intervento SRD05 - *IMPIANTI FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI SU TERRENI AGRICOLI*, sulla base dei contenuti del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 dell'Italia (PSN PAC) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, modificato con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23.10.2023 e, da ultimo, con Decisione di esecuzione C(2024) 6849 final del 30 settembre 2024.
2. L'intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 1, 4 e 6, ed è volto a realizzare su superfici agricole, nuovi soprassuoli forestali naturaliformi e di arboricoltura, e sistemi agroforestali, al fine, principalmente, di incrementare la capacità di assorbimento e di stoccaggio del carbonio atmosferico nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi.
3. Il sostegno contribuisce inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale (COM/2021/572 final) e per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti e attuati dagli strumenti strategici nazionali e regionali (Strategia Forestale Nazionale, Strategia Nazionale per la Biodiversità, Programmi forestali regionali).
4. L'intervento promuove altresì il ruolo multifunzionale delle foreste, in linea con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile (GFS), recepiti dalla normativa nazionale e regionale di settore.
5. Per ulteriori informazioni sulla natura e sulle finalità dell'intervento si rimanda alla scheda dell'intervento SRD05 del Documento CSR approvato con DGR 104 del 15/02/2024 (consultabile mediante accesso al sito <https://www.regione.abruzzo.it/content/complemento-di-programmazione-abruzzo>) e alla corrispondente scheda intervento del PSP.

1.2 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Avviso è redatto avendo a riferimento le disposizioni contenute nelle "*Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale*" approvato dall'AdGR con Determinazione Direttoriale DPD/225 del 23.07.2024.
2. Il sostegno previsto dal presente Avviso è soggetto a comunicazione in esenzione ai sensi del Reg. ABER (Reg. UE 2022/2472).
3. La presentazione delle domande di sostegno è subordinata alla verifica dell'effettiva fruibilità delle funzionalità predisposte dall'AGEA sul portale SIAN per l'inoltro in forma dematerializzata delle medesime.
4. La Regione Abruzzo si riserva comunque la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente Avviso: in esito ad eventuali innovazioni derivanti dall'adozione degli atti inerenti specificatamente il CSR Abruzzo 2023/2027; per fattispecie afferenti ai risultati delle procedure in materia di Aiuti di Stato; in esito ad adeguamenti necessari ai fini della presentazione delle domande di sostegno sul portale SIAN; al fine di garantire comunque la salvaguardia degli interessi unionali e la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

5. I potenziali beneficiari, che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente Avviso accettano, con la sottoscrizione della stessa, le seguenti condizioni:
 - a) la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione;
 - b) anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste:
 - dalla scheda dell'intervento SRD05 sia a livello di PSP approvato dalla Commissione sia di CSR;
 - dalle disposizioni in merito alle riduzioni/esclusioni degli aiuti adottate dalla Regione Abruzzo;
 - c) in caso di modifiche o integrazioni apportate al presente Avviso l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma è in capo al richiedente;
 - d) le domande non conformi al presente Avviso, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non sono prese in considerazione;
 - e) qualora intervengano modifiche del PSP successive all'adozione del presente Avviso, queste si intenderanno automaticamente adottate.
6. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul presente Avviso è disposta con provvedimento del competente Servizio regionale previa verifica dell'effettiva fruibilità delle funzionalità predisposte dall'AGEA sul portale SIAN per l'inoltro in forma dematerializzata delle medesime.

1.3 FINALITÀ E OBIETTIVI

1. Il presente avviso riguarda esclusivamente l'Azione SRD05.1) Impianto di imboschimento naturaliforme su superfici agricole.
2. L'intervento persegue quindi, le seguenti finalità:
 - a) incrementare la superficie forestale naturaliforme, di arboricoltura e di sistemi agroforestali;
 - b) incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi;
 - c) migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
 - d) migliorare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali per la conservazione del suolo, dell'equilibrio idrogeologico e della regolazione del deflusso idrico;
 - e) fornire prodotti legnosi e non legnosi;
 - f) fornire servizi ecosistemici e migliorare le funzioni pubbliche delle foreste;
 - g) diversificare il reddito aziendale agricolo.
3. Tali finalità saranno perseguite attraverso l'erogazione di un sostegno ai titolari della conduzione di superfici agricole, a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare l'Azione di interesse regionale di cui al comma 1 (*SRD05.1) Impianto di imboschimento naturaliforme su superfici agricole*).
4. Nello specifico il sostegno è erogato per la realizzazione di impianti naturaliformi con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative nonché produttive - legno, legname e tartufi), realizzati utilizzando specie forestali arboree e arbustive autoctone di origine

certificata, anche micorizzate, adatte alle condizioni ambientali locali, al fine di creare nuove superfici forestali permanenti.

5. Le specifiche tecniche sulle tipologie di impianto ammissibili a finanziamento sono dettagliati nell'**Allegato 1**.
6. Le superfici su cui viene realizzato l'imboschimento **non sono reversibili all'uso agricolo**: rientrano nella definizione di bosco di cui alle pertinenti norme nazionali e regionali di settore e su queste superfici si applicano le disposizioni previste per i boschi naturali.
7. Il sostegno contribuisce al perseguimento dei seguenti degli Obiettivi specifici della PAC:
 - SO1 - *Sostenere un reddito agricolo sostenibile e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione al fine di migliorare la sicurezza alimentare a lungo termine e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione;*
 - SO4 - *Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;*
 - SO6 - *Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.*
8. I suddetti Obiettivi specifici rispondono rispettivamente ai fabbisogni delineati nelle seguenti Esigenze: E1.11 Sostegno alla redditività delle Aziende; E2.1 Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale; E2.8 Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale.
9. L'intervento fornisce un contributo diretto e significativo per il raggiungimento dei seguenti indicatori di risultato: R.17 Superfici che beneficiano di sostegno per imboschimento e ripristino mediante agroforestazione, incluse le ripartizioni; R.18 Investimento totale finalizzato al miglioramento delle prestazioni del settore forestale; R.27 Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi nelle zone rurali; R.32 Percentuale di aziende agricole beneficiarie di sostegno agli investimenti della PAC che contribuiscono alla biodiversità.
10. L'intervento, nell'ambito degli Obiettivi specifici 1, 4 e 6, si collega con le esigenze e rilievo strategico rispondendo rispettivamente ai fabbisogni di intervento delineati nell'Esigenza E1.11 - Sostegno alla redditività delle aziende, E2.1 - Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio, E2.11 - Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste e E2.8 - Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale.
11. Inoltre l'Intervento si collega con i risultati fornendo un contributo diretto e significativo per il raggiungimento dei R.16 CU - Investimenti connessi al clima, R.17 CU PR - Terreni oggetto di imboschimento, R.18 – Investimento totale finalizzato al miglioramento delle prestazioni del settore forestale, R.26 CU - Investimenti legati alle risorse naturali e R.32 CU - Investimenti connessi alla biodiversità.
12. L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; tali criteri sono stati stabiliti dall'Autorità di gestione, previa consultazione del Comitato di Monitoraggio Regionale, in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento.

2. IMPEGNI E OBBLIGHI

1. Per poter accedere ai benefici il richiedente è tenuto ad assumere e rispettare gli impegni di seguito elencati.
 - a) IM01 - Realizzare e mantenere l'operazione conformemente a quanto indicato nel "Piano di investimento" e definito con atto di concessione dell'AdGR, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa.
 - b) IM02 – Non cambiarne la destinazione d'uso delle superfici oggetto di intervento per l'intero periodo temporale di permanenza previsto dall'atto di concessione dell'AdGR tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti; in caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti.
 - c) IM03 – Non modificare la natura degli impianti per l'intero periodo temporale di permanenza degli stessi previsto dall'atto di concessione dell'AdGR, in modo che non vengano compromessi gli obiettivi originari dell'investimento. Tale periodo deve essere non inferiore a 15 anni, fermo restando che **le superfici agricole imboschite con la presente Azione rientrano nella definizione di bosco**, e che su queste si applicano quindi le disposizioni normative previste per i boschi.
 - d) IM04 - La durata dell'impegno di cui ai punti precedenti parte dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento del saldo.
 - e) IM05 - La conduzione delle superfici di investimento deve essere mantenuta dalla data di presentazione della domanda di aiuto fino al termine del periodo di permanenza dell'operazione previsto per l'investimento realizzato, secondo quanto stabilito alle precedenti lettere c) e d) (IM03, IM04).
 - f) Assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi unionali riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.
 - g) Assicurare la conservazione, per tutto il periodo d'impegno, di tutta la documentazione utile per l'esecuzione dei controlli in fase ex-post.
 - h) Fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento.
 - i) Avere, al momento della presentazione delle Domande di Sostegno/Pagamento, almeno una sede operativa localizzata nel territorio della Regione Abruzzo.
 - j) Autorizzare la Regione Abruzzo all'uso degli elaborati prodotti in esito alla concessione del finanziamento per i propri fini istituzionali.
2. Il beneficiario è altresì tenuto al rispetto dei seguenti ulteriori impegni.
 - a) Acquisire, entro i termini prescritti nell'ambito del procedimento di concessione del finanziamento, tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, rilasciati dalle competenti Autorità, necessarie per rendere l'intervento cantierabile.

Ai soggetti che risultino in posizione utile in graduatoria ai fini della concessione del contributo è a tal fine richiesto a mezzo PEC di produrre entro il termine decadenziale di 30 giorni consecutivi le certificazioni/autorizzazioni necessarie per rendere l'intervento cantierabile. Detto termine può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni qualora il beneficiario dimostri che il ritardo nella produzione degli atti dipende dalle autorità preposte al loro rilascio.
 - b) Presentare, entro i termini prescritti per l'avvio delle attività, domanda di pagamento per anticipazione, SAL o SFL.

- c) Presentare la domanda di pagamento per SFL con le modalità ed entro i tempi prescritti nel presente Avviso.
 - d) Realizzare l'intervento nei modi e nei termini previsti dal progetto presentato e approvato.
 - e) Richiedere all'U.T.E. competente, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 3/2014, articolo 3, comma 4, il cambio di destinazione d'uso da terreno agricolo a bosco.
 - f) Eseguire le manutenzioni ordinarie e ogni altra operazione necessaria a mantenere in efficienza gli investimenti realizzati nell'ambito del progetto approvato per un periodo di almeno quindici anni decorrente dall'anno successivo a quello nel quale è presentata la domanda per il pagamento per SFL.
 - g) Garantire che l'impianto realizzato non vada incontro a fallimento, secondo quanto specificato nell'**Allegato 2**.
 - h) Essere in regola, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, con le disposizioni in materia di Aiuti ex art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
3. Il beneficiario è altresì soggetto agli **obblighi** di seguito elencati.
- a) OB01 – Sono esclusi dalle tipologie di investimento ammissibili gli impianti di *Short Rotation Coppice* e *Short Rotation Forestry*, di alberi di Natale e specie forestali con turno produttivo inferiore o uguale agli 8 anni.
 - b) OB02 – Non sono ammissibili impianti realizzati su superfici a foraggiere permanenti, compresi i pascoli (art. 4, paragrafo 3, lettera c) del Reg. (UE) n. 2115/2021), su superfici a oliveto, in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere.
 - c) OB03 – Devono essere rispettati criteri di gestione e buone pratiche coerenti con gli obiettivi climatici e ambientali in linea con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile.
 - d) OB04 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato.
 - e) Mantenere un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata ai sensi dell'art. 123 comma 2 lett. b (i) del Reg. 2115/2021 (es. codice progetto nelle causali di pagamento/fatture) anche attraverso l'utilizzo del CUP (codice unico del progetto) che deve essere riportato su tutti i documenti contabili e sulle quietanze dei pagamenti. Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della concessione.
 - f) Assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute nonché della documentazione amministrativa pertinente, per l'intero periodo di impegno.
 - g) Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti al progetto, per le operazioni il cui rimborso è riconosciuto a costi reali il beneficiario deve effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute esclusivamente con le seguenti modalità:
 - bonifico bancario, indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo ecc.) e il CUP;
 - ricevuta bancaria;
 - assegno circolare o bancario non trasferibile;

- carta di credito;
- bollettino postale.

Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente dedicato (L. 136/2010). Non sono ammessi in alcun caso e per nessun importo pagamenti in contanti.

4. Gli impegni decorrono, ove pertinente, dalla data di presentazione della domanda di saldo e devono essere rispettati per quindici anni.
5. In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda assume gli impegni ed obblighi del cedente per la durata residua.
6. Nel caso in cui il subentrante assuma formalmente in capo a sé gli impegni ed obblighi del cedente, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda non è tenuto a restituire le somme già percepite ed il subentrante diviene responsabile del rispetto degli impegni assunti per tutta la durata residua.
7. In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.
8. Ove il subentrante non assuma formalmente in capo a sé gli impegni ed obblighi del cedente, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda è tenuto a restituire le somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.
9. Il beneficiario è comunque tenuto a notificare formalmente le variazioni intervenute all'Amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione.
10. Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità cui consegue la decadenza totale o parzialmente della domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni:
 - a) se l'inadempienza accertata in data successiva al subentro è imputabile al soggetto subentrante il medesimo è tenuto a restituire il contributo già erogato anche per il periodo antecedente al subentro;
 - b) se l'inadempienza accertata in data successiva al subentro è imputabile al soggetto cedente il medesimo è tenuto a restituire il contributo erogato.
11. Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti e gli obblighi in quanto la sua azienda risulta interessata da operazioni di ricomposizione fondiaria o da altri interventi pubblici di riassetto fondiario, gli impegni assunti e gli obblighi dovranno essere adattati, per il periodo rimanente, alla nuova realtà aziendale; se ciò non fosse possibile l'impegno termina senza alcun recupero delle somme già erogate.

3. VALORE DEL SOSTEGNO

1. La forma di sostegno prevista dal PSP e dal CSR Abruzzo per il presente Intervento è un contributo in conto capitale di intensità pari al 100% delle spese ammissibili.
2. Il contributo massimo concedibile in relazione alla spesa ammissibile per le operazioni di impianto è pari a € 15.000,00 ad ettaro.
3. Per i principi generali di ammissibilità delle spese si applica quanto previsto al Capitolo 8 del CSR Abruzzo 2023/2027 e al capitolo 4.7.3 sezione 1 del PSP.

4. Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al capitolo 8 del CSR Abruzzo 2023/2027 e al capitolo 4.7.3 sezione 1.2 del PSP.

4. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

1. La zona geografica di applicazione dell'intervento SRD05 *Impianti Forestazione / Imboschimento e Sistemi Agroforestali su terreni agricoli* è l'intero territorio della Regione Abruzzo.

4.1 INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI ELEGGIBILI AL SOSTEGNO

1. Per l'individuazione e la quantificazione delle superfici eleggibili al sostegno si fa riferimento alla documentazione tecnica e ai rilievi effettuati in loco dal tecnico incaricato dal beneficiario e dal medesimo prodotti in sede di presentazione della domanda di sostegno nonché alle risultanze dei controlli effettuati in sede di istruttoria della medesima.
2. La superficie ammissibile al sostegno corrisponde alla superficie su cui si realizza l'impianto ed è indipendente dal numero di piante: tale area è delimitata, anche con GPS, prevedendo una cornice esterna ampia al massimo 6 metri misurati dal colletto della pianta più esterna, applicando comunque le normative e regolamentazioni vigenti nel territorio comunale nel quale è realizzato l'intervento.¹
3. Per quanto pertinente sono altresì assunte a riferimento le disposizioni e le istruzioni operative per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale impartite dall'organismo pagatore AGEA.

5. BENEFICIARI DEL SOSTEGNO E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

5.1 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA

1. Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai Proprietari, Possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della conduzione di superfici agricole (C01).
2. I beneficiari devono dimostrare la proprietà, il titolo di possesso o di conduzione delle superfici interessate dall'intervento (C02).
3. Il sostegno è concesso ai soggetti sopra individuati previa dimostrazione dell'esistenza e vigenza di titoli giuridici atti a dimostrare la piena disponibilità delle superfici oggetto di impegno per un periodo uguale o superiore a quello previsto dal presente Avviso.
4. Non costituiscono titolo di possesso valido per l'accesso al sostegno i contratti di comodato e le dichiarazioni di affitto verbale, neanche se registrati.
5. Nel caso di forme di possesso diverse dalla proprietà il richiedente deve essere espressamente autorizzato dal proprietario alla realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso.
6. Nel caso di forme di possesso diverse dalla proprietà i contratti, le concessioni ecc. devono essere in regola con le norme relative alla registrazione anche ai fini probatori di cui all'art. 18 del TUR.

¹ Nel caso in cui le normative o regolamenti impongano una distanza superiore a 6 metri, la cornice è calcolata avendo a riferimento la distanza massima di 6 metri. Nel caso in cui le normative o regolamenti prevedano una distanza inferiore, la cornice è calcolata avendo a riferimento quest'ultima.

5.2 CONDIZIONI SOGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ

1. Sono specifiche condizioni soggettive di ammissibilità al sostegno:
 - a) il richiedente deve appartenere a una delle categorie di Beneficiari elencate nel par. 5.1;
 - b) il richiedente deve essere titolare del fascicolo aziendale ai sensi del D.Lgs. 173/98, del DPR n. 503 del 01.12.1999 e delle Circolari AGEA di riferimento;
 - c) il richiedente, al fine di assicurare il rispetto dell'impegno di cui al paragrafo 2, comma 1, lettera b), deve avere e dimostrare la piena disponibilità delle superfici oggetto di investimento per la durata dell'intero periodo di impegno di anni 15; la durata utile dei titoli di possesso, ove diversi dalla proprietà, è calcolata a partire dalla data di decorrenza iniziale dell'impegno;
 - d) i Consorzi Forestali devono avere i requisiti di cui all'articolo 23 della L.R. 4.01.2014 n. 3;
 - e) il richiedente non deve aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
 - f) il richiedente non deve essere impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 1, par. 5 del Reg. (UE) 2022/2472 quale definita all'articolo 2, par. 1 punto 59, del regolamento (UE) 2022/2472;
 - g) il richiedente non deve essere soggetto sottoposto alle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di impresa, secondo quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs 14/2019, come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
2. I requisiti soggettivi necessari per accedere al regime di sostegno devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

5.3 CONDIZIONI OGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ

1. Gli interventi oggetto di impegno devono presentare, per poter accedere al sostegno richiesto, i requisiti di elencati:
 - a) devono interessare esclusivamente superfici ricadenti all'interno del territorio della Regione Abruzzo;
 - b) devono essere previsti e dettagliati in apposito "Piano di investimento", redatto in coerenza con le Linee guida europee per "Afforestation and Reforestation" secondo i dettagli definiti nell'**Allegato 3** al presente Avviso e sottoscritto da tecnico abilitato alla professione di Dottore Forestale o Agronomo iscritto al relativo Ordine Provinciale (**CR01**);
 - c) devono interessare esclusivamente superfici agricole così come definite ai sensi dell'art.4, comma 3 del Regolamento UE n. 2115/2021 (**CR02**)² o superfici agricole già

² In conformità alle definizioni riportate al paragrafo 8.1 del CSR Abruzzo 2023/2027, per superfici agricole si intendono, ai fini del presente Avviso, le superfici destinate a seminativi o produzione di ortaggi o coltivate a colture legnose agrarie, purché le medesime risultino coltivate nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, e i seminativi tenuti a riposo nell'ambito degli avvicendamenti colturali; sono considerate non agricole tutte le superfici che non rientrano nella definizione di superficie agricola, tutte le superfici che nei piani regolatori dei comuni risultino con destinazione diversa da quella agricola (aree verdi, aree artigianali, industriali, ecc.) e i terreni agricoli

- interessate da investimenti di imboschimento, reversibili al termine del turno colturale (Arboricoltura da Legno) realizzati nei precedenti periodi di programmazione purché si sia concluso il periodo di impegno previsto **(CR03)**;
- d) devono essere progettati e realizzati popolamenti polispecifici costituiti da specie forestali arboree e arbustive autoctone, di antico indigenato, comprese piante micorizzate, comunque adatte alle condizioni ambientali locali e climatiche dell'area, coerenti con la vegetazione forestale **(CR04)**, secondo le specifiche tecniche di cui all'**Allegato 1**;
- e) non deve essere previsto l'uso di specie esotiche invasive riconosciute dall'elenco del Ministero della Transizione ecologica e dalle Black list nazionale e regionali **(CR05)**;
- f) non sono ammissibili domande di sostegno per superfici complessive di dimensione inferiore a 1 ettaro; detta superficie minima può essere raggiunta anche con diversi appezzamenti, purché ognuno di essi abbia superficie accorpata non inferiore a mq 2.500 **(CR06)**;
- g) non sono ammissibili domande di sostegno per superfici complessive di dimensione superiore ettari 5.00.00 **(CR09)**;
- h) l'importo massimo di spesa ammissibile per la copertura dei costi di impianto è pari a € 15.000,00/ha **(CR07)**;
- i) al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno, fatta eccezione per le spese generali preparatorie avviate entro i 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda **(CR08)**; non sono in ogni caso ammissibili le spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023;
- j) per ogni singolo richiedente è consentita la presentazione di una sola domanda di sostegno: nel caso siano presentate due o più domande l'istruttoria è effettuata sull'ultima domanda rilasciata sul portale SIAN e quelle rilasciate in data antecedente all'ultima sono archiviate.

5.4 NORME NAZIONALI E REGIONALI OBBLIGATORIE PERTINENTI

1. Il riconoscimento del sostegno di cui al presente Avviso è conforme alle norme ed agli atti di seguito elencati.
- Direttiva 1999/105/CE e D.lgs. 386/2003 di recepimento, recante disposizioni sulla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
 - Regolamento (UE) 2016/2031 e D.lgs n. 19/2021 di recepimento, recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi.
 - Decreto legislativo n. 34 del 2018 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”.
 - Legge Regionale 04.01.2014 n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”.
 - D.Lgs 36/2023 - Nuovo codice appalti.
 - Reg UE N. 2472/2022 – ABER.
 - Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 30 dicembre 2020 n. 9403879, che norma le attività di raccolta, certificazione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti da materiali di base iscritti al Registro

incolti o abbandonati, ossia i terreni che risultino non coltivati nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto.

nazionale dei Materiali di base, in caso di specie elencate nell'allegato 1 al Dlgs 386/2003.

- Per quanto pertinenti, norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115) e obblighi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 113, Regolamento (UE) 2021/2115) coerenti con gli obiettivi climatici e ambientali in linea con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile.
 - Per quanto pertinenti, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, su tutta la superficie aziendale.
 - Prescrizioni del Regolamento forestale regionale.
2. Per quanto non espressamente disposto nell'ambito del presente Avviso nonché per i riferimenti normativi generali si fa espresso rinvio al PSP 23-27 e al CSR Abruzzo approvato con DGR n. 104 del 15.02.2024.
 3. Saranno inoltre applicate le disposizioni e le procedure definite dalle Linee Guida e istruzioni che saranno fornite dall'AdGR nazionale o regionale.

6. PROFILI FINANZIARI

6.1 DOTAZIONE FINANZIARIA (BUDGET)

1. La dotazione finanziaria disponibile per il presente Avviso è pari a € 1.000.000,00 (*un milione,00*).

6.2 LIMITI MINIMO E MASSIMO PER SINGOLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Non è stabilito un importo minimo per singola domanda di sostegno.
2. L'importo massimo per singola domanda di sostegno è fissato in € 75.000,00, equivalente all'importo massimo ammissibile per l'unità di superficie moltiplicato per la superficie massima ammissibile a finanziamento (5 ettari).

6.3 SPESE AMMISSIBILI E SPESE NON AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

1. Sono ammissibili al sostegno, secondo quanto dettagliato nell'**Allegato 1** le spese per: preparazione del terreno per la messa a dimora delle piantine, realizzazione di recinzioni o sistemi di protezione delle piante, operazioni di regimazione delle acque superficiali, impianti di irrigazione, manutenzione necessaria durante il primo anno dall'impianto, ivi compresa la sostituzione delle fallanze nella misura massima del 10% delle piante messe a dimora, acquisto e preparazione del materiale di propagazione forestale corredato da certificazione di origine rilasciata ai sensi delle normative unionali e nazionali in materia di MFM e fitosanitaria, spese generali.
2. Non sono ammissibili al sostegno le spese preparatorie per le semplici lavorazioni agricole dei terreni che non siano riferite alla realizzazione dell'impianto, le spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto, le spese di acquisto di materiale vegetale, arboreo e arbustivo, non corredato da certificato di provenienza o identità, le spese di acquisto terreni, fabbricati e macchinari.

6.4 CONTRIBUTI IN NATURA

1. I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere ammessi alle seguenti condizioni:

- a) i contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;
 - b) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
 - c) il valore delle prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi.
 - d) non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili, fatte salve situazioni specifiche definite nelle schede interventi;
 - e) il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.
2. In considerazione della condizione di cui al precedente comma 1, lettera e), essendo il contributo concedibile pari al 100% della spesa massima ammissibile, **nell'ambito del presente Intervento non sono considerati ammissibili contributi in natura senza pagamento in denaro** giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente.

7. DOMANDA DI SOSTEGNO

7.1 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

1. Nell'ambito del presente Avviso la domanda di sostegno è presentata esclusivamente in modalità "dematerializzata": a tal fine la stessa è compilata e trasmessa utilizzando l'apposita procedura messa a punto dall'AGEA sul portale SIAN, previo mandato del richiedente, per il tramite dei soggetti specificatamente accreditati.
2. La domanda di sostegno è **presentata entro 60 (sessanta) giorni continuativi** a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo dedicato al CSR Abruzzo 2023/2027 del provvedimento con il quale è disposta l'apertura dei termini di presentazione delle domande.
3. Nel caso in cui i termini come sopra stabiliti coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo utile.
4. Ai fini della dimostrazione della data di presentazione vale la data di rilascio sul Portale SIAN.
5. L'inoltro della domanda di sostegno con modalità diverse da quelle prescritte determina la pronuncia di non ricevibilità della stessa.
6. In caso di malfunzionamento del SIAN il richiedente è tenuto ad aprire tempestivamente un ticket inviando comunicazione e-mail a SIAN, indirizzando l'email a helpdesk@13-sian.it, ai fini della risoluzione del problema; non sono presi in considerazione ticket di malfunzionamento aperti oltre il termine di scadenza del bando.

7. In caso di impedimento alla presentazione della domanda dovuta a malfunzionamenti SIAN, il richiedente è tenuto a segnalare al Servizio competente, tramite PEC, l'impossibilità alla presentazione della domanda allegando il ticket di cui al comma 6.
8. Il Servizio competente verifica l'esito del ticket in raccordo con la competente struttura del SIAN e, in caso di accertato impedimento dovuto al malfunzionamento del sistema informativo, procede ad autorizzare il completamento della domanda.
9. Gli aspiranti beneficiari possono richiedere, fino a 10 giorni prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di sostegno, chiarimenti procedurali e documentali al Servizio "Foreste e Parchi"; detti chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite PEC all'indirizzo dpd021@pec.regione.abruzzo.it e sono pubblicati sul sito istituzionale.

7.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. Per tutte le tipologie di beneficiario alla domanda di sostegno, da cui si ricavi anche l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) in applicazione degli adempimenti del DPCM 16/11/2014 previsti a far data dal 11/08/2016, deve essere allegata in formato elettronico la documentazione completa di seguito elencata.
 - A. Scheda di validazione del fascicolo aziendale. Il Fascicolo Aziendale, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve risultare aggiornato e validato. Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati riportati nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione, comprese eventuali variazioni della consistenza aziendale per le quali dovrà procedere all'aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale.
 - B. Titolo di possesso/conduzione. Documentazione attestante, rispetto alle particelle o ai manufatti interessati dagli interventi il diritto di disporre degli stessi per la durata dei lavori previsti e per tutto il periodo di impegno.
 - In caso di forma di possesso diversa dalla proprietà, qualora negli atti attestanti il possesso non sia esplicitamente dichiarato l'assenso del proprietario dei terreni all'esecuzione degli interventi previsti nel progetto è prodotta apposita dichiarazione di assenso sottoscritta dal proprietario con firma autenticata nei modi di legge; nel caso di Enti Pubblici è prodotto apposito atto dell'Organo competente.
 - I contratti, le concessioni ecc. devono essere in regola con le norme relative alla registrazione anche ai fini probatori di cui all'art. 18 del TUR.
 - Gli atti non registrati sono considerati, nell'ambito del presente Avviso, non idonei alla dimostrazione del diritto di disporre delle aree interessate dagli interventi: le istanze corredate da atti che al momento della presentazione della domanda non sono in regola con le norme sulla registrazione non sono ammesse a finanziamento.
 - Non costituiscono titolo di possesso valido per l'accesso ai finanziamenti previsti dal presente Avviso i contratti di Comodato e le dichiarazioni di affitto verbale, neanche se registrati.
 - C. Piano di Investimento, redatto in coerenza con le Linee guida europee per "*Afforestation and Reforestation*" e secondo i dettagli definiti nell'**Allegato 3** al presente Avviso predisposto e sottoscritto da tecnici abilitati alla redazione di strumenti di pianificazione forestale (iscritti alla Sezione A dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali), con l'articolazione e i contenuti minimi specificati nel predetto Allegato;
 - D. Preventivi forniti da almeno tre diversi operatori economici relativi all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto.

La presentazione dei preventivi non è necessaria quando per il calcolo dei costi inerenti la realizzazione dell'intervento si fa riferimento ai prezzi vigenti al momento della predisposizione della domanda (segnatamente: Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo; Prezzario Agricolo Regionale; Calcolatore dei costi massimi di riferimento per macchine ed attrezzature agricole per la Regione Abruzzo).

Per le voci di costo non riportate nei prezzari di cui sopra i tre preventivi sono presentati secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative e procedurali del CSR Abruzzo 2023-2027 tramite l'applicativo "Gestione preventivi per domanda di sostegno" presente nella piattaforma SIAN.

E. Preventivi forniti da almeno tre diversi professionisti per la progettazione e DL.

La presentazione dei preventivi può essere omessa ove, prendendo a riferimento il Decreto 17 giugno 2016, n. 50 del Ministero della Giustizia recante "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*", sia prodotto il foglio di calcolo allegato alle "*Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale*" approvate dall'AdGR (*Allegato C – Calcolo_parcelle_DM_17-06-16*).

F. Dichiarazione di cui all'Allegato 4, resa ai sensi del DPR 445/2000, regolarmente compilata per tutte le parti pertinenti.

G. Dichiarazione "Pantouflage – Revolving Doors" come da **Allegato 5** (*esclusivamente soggetti privati*).

2. I soggetti tenuti all'applicazione del D.Lgs. 36/2023 devono allegare alla domanda di sostegno, oltre alla documentazione di cui al comma 1. la documentazione aggiuntiva, in formato elettronico, di seguito elencata:

- a) atto di nomina del RUP;
- b) atto di incarico per la progettazione, anche quando la medesima è affidata a personale interno;
- c) approvazione amministrativa da parte dell'organo competente, nella quale tra l'altro si dà atto dell'acquisizione agli atti delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte del personale interno ed esterno coinvolto a qualsiasi titolo nella procedura di gara;
- d) check-list di autovalutazione relativa alla scelta della procedura da seguire per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi elaborata e approvata da Agea, pubblicate sul Sito della Regione Abruzzo.

3. I soggetti aventi caratteristiche di forma associativa (società, cooperative, consorzi, ecc.) oltre alla documentazione di cui al comma 1, e a quella di cui al comma 2 ove pertinente, devono produrre:

- a) atto costitutivo e Statuto completo di eventuale regolamento interno se previsto dallo Statuto;
- b) delibera dell'organo sociale competente con la quale sono stati approvati gli elaborati tecnici;
- c) atto che autorizza il rappresentante legale all'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti, ivi compresi la presentazione della domanda e la riscossione del contributo, nonché a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nell'atto deve altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti.

4. Tutti i documenti sopra elencati devono essere sottoscritti, ove pertinente, con firma digitale.
5. Al fine di ridurre il tasso di errore e i tempi della procedura di istruttoria delle domande di sostegno, ove il richiedente non sia tenuto alla presentazione di uno o più dei documenti elencati nei commi da 1 a 3 il medesimo compila e sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di cui all'**Allegato 4** e la inserisce nel sistema SIAN in luogo del documento non prodotto.
6. A pena di inammissibilità, è fatto espresso divieto di presentazione di istanze/documenti *brevi manu*.

8. CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGI

1. Le domande presentate sono ammesse a finanziamento sulla base di una graduatoria di merito elaborata secondo i criteri definiti dall'AdGR nel documento "*Criteri di selezione delle operazioni*" approvato con Determinazione n. DPD/147 del 7/06/2023 e successive DD n. DPD/179 del 17/07/2023, n. DPD/98 del 29/02/2024 e DPD/236 del 19.08.2024 come di seguito riportati.

Principio di selezione	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione
01 - Finalità specifiche dell'intervento	1.1 Livello di connessione con interventi analoghi realizzati in precedenza	10	<ul style="list-style-type: none"> - 100%: Ampliamento di interventi realizzati nei precedenti periodi di programmazione afferenti alla medesima tipologia - 50%: Ampliamento di interventi realizzati nei precedenti periodi di programmazione afferenti a tipologie diverse - 0%: Assenza delle fattispecie di cui sopra
02 - Caratteristiche territoriali	2.1 Grado di svantaggio dell'area interessata	20	<ul style="list-style-type: none"> - 100%: Intervento localizzato interamente o prevalentemente in Comune totalmente montano* - 50%: Intervento localizzato interamente o prevalentemente in Comune parzialmente montano* - 25%: Intervento localizzato interamente o prevalentemente in Comune con Vincoli naturali significativi* - 0%: Intervento localizzato interamente o prevalentemente in Comune non appartenenti alle categorie di cui sopra*
03 - Caratteristiche del soggetto richiedente	3.1 Tipologia Richiedente	20	<ul style="list-style-type: none"> - 100%: Giovane Imprenditore Agricolo Professionale - 75%: Imprenditore Agricolo Professionale - 50%: Soggetti privati non IAP - 25%: Soggetti pubblici e ASBUC
04 - Dimensione economica dell'intervento	4.1 Superficie ammissibile al sostegno	20	<ul style="list-style-type: none"> - 100%: superiore a 4 ettari: - 50%: superiore a 2 ettari e fino a 4 ettari - 0%: fino a 2 ettari
05 - Localizzazione delle aziende beneficiarie	5.1 Indice di boscosità del territorio comunale interessato	30	<ul style="list-style-type: none"> - 100%: IB pari o inferiore al 10% - 75%: IB superiore al 10% e fino al 20% - 50%: IB superiore al 20% e fino al 30% - 25%: IB superiore al 30% e fino al 40% - 0%: IB superiore al 40%

* secondo la zonizzazione del CSR Abruzzo.

2. Per l'attribuzione dei punteggi inerenti i singoli criteri di selezione si opera come di seguito esposto.
 - a) Il punteggio inerente il Criterio di Selezione 1.1 "*Livello di connessione con interventi analoghi realizzati in precedenza*" è attribuito prendendo in considerazione, quali precedenti periodi di programmazione, i PSR Abruzzo 2007-2013 e 2014-2022.
 - b) Per il Criterio di Selezione 2.1 "*Grado di svantaggio dell'area interessata*" nel caso in cui il progetto contempli la realizzazione dell'intervento su appezzamenti ubicati in

- comuni diversi il punteggio è attribuito in funzione del territorio nel quale ricade la superficie maggiore.
- c) Per il Criterio di Selezione 3.1 “*Tipologia del richiedente*” il possesso dell’attestato di Imprenditore Agricolo Professionale – IAP è oggetto di dichiarazione resa compilando l’apposita sezione dell’Allegato 5.
 - d) Per il Criterio di Selezione 5.1 “*Indice di boscosità del territorio comunale interessato*” si fa riferimento all’Allegato 9. Nel caso in cui il progetto contempli la realizzazione dell’intervento su appezzamenti ubicati in comuni diversi il punteggio è attribuito in funzione del territorio nel quale ricade la superficie maggiore.
3. Nel caso in cui due o più domande raggiungano pari punteggio avranno precedenza le istanze che prevedono una superficie di impianto maggiore.
4. Nel caso in cui dopo l’applicazione del criterio di precedenza di cui al punto 1 ci sia ulteriore parità si applicano le seguenti precedenze, inerenti il soggetto che richiede il sostegno (in ordine decrescente):
- a. giovani imprenditrici agricole professionali;*
 - b. imprenditrici agricole professionali;*
 - c. giovani imprenditori agricoli professionali;*
 - d. imprenditori agricoli professionali;*
 - e. enti pubblici;*
 - f. persone fisiche e giuridiche di diritto privato (donne o con rappresentante legale donna);*
 - g. persone fisiche e giuridiche di diritto privato.*
5. In caso di ulteriore parità la precedenza è accordata in base alla minore età del proponente. Per le forme associative si prende in considerazione la media dell’età dei soci; per Enti Pubblici e altri soggetti con organi deputati all’approvazione della presentazione della domanda di finanziamento è considerata l’età media dei componenti detto organo.
6. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio.

9. FASI DEL PROCEDIMENTO

9.1 ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE PER LA VALUTAZIONE

1. Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, il Servizio procede al protocollo ed alla presa in carico delle domande di sostegno rilasciate sul sistema SIAN.
2. L’iter istruttorio è avviato presso gli uffici competenti mediante l’individuazione del responsabile del procedimento e degli incaricati delle valutazioni di ricevibilità, ammissibilità, merito.
3. L’avvio del procedimento è comunicato ai beneficiari ai sensi della L.241/90.

9.2 RICEVIBILITÀ DELLE ISTANZE

1. La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare:
 - a) la presentazione entro i termini previsti attraverso il SIAN;
 - b) la sottoscrizione dell’istanza secondo le modalità stabilite da AGEA.

2. Sono dichiarate non ricevibili, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le domande:
 - a) presentate oltre i termini stabiliti;
 - b) non “rilasciate” dal sistema SIAN;
 - c) prive della firma del richiedente apposta secondo le modalità stabilite da AGEA.
3. L’incaricato dell’istruttoria conclude la verifica della ricevibilità con la redazione e sottoscrizione di una check-list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili.
4. In caso di esito negativo della valutazione, l’istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata; l’avvenuta esclusione dell’istanza è comunicata al beneficiario mediante PEC.
5. Non è consentita la presentazione di istanze di riesame.
6. In caso di esito positivo della valutazione, l’istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata alla valutazione di ammissibilità.

9.3 AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE

1. La valutazione di ammissibilità consiste, in prima istanza, nella rilevazione di un punteggio autodichiarato minimo pari ad almeno il 30% di quello massimo attribuibile. Sono dichiarate improcedibili le domande con un punteggio autodichiarato inferiore al 30% di quello massimo attribuibile. Tale circostanza è comunicata ai richiedenti.
2. È ammesso il riesame, su istanza prodotta entro 10 giorni lavorativi, decorrenti dal giorno successivo alla notifica PEC, unicamente per la correzione di errori materiali di ricognizione del punteggio autodichiarato commessi dall’amministrazione.
3. Le domande con punteggio auto-attribuito maggiore o uguale al 30% sono sottoposte alla valutazione di ammissibilità.
4. L’accertamento degli ulteriori profili di ammissibilità attiene alla verifica:
 - a) della coerenza dell’operazione oggetto della domanda con gli obiettivi dell’Avviso;
 - b) della congruità dell’investimento proposto con le prescrizioni dell’Avviso;
 - c) della completezza e della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto prescritto dall’Avviso;
 - d) del rispetto dei requisiti minimi, dei limiti e divieti fissati dall’Avviso;
 - e) della ragionevolezza dei costi presentati e della pertinenza di essi rispetto all’operazione che si vuole realizzare, conformemente a quanto disciplinato nel par. 5.8 delle *“Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale”* approvato dall’AdGR con DPD/225 del 23.07.2024;
 - f) del rispetto di ogni altra condizione di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VeCI.
5. Il Servizio provvede a richiedere all’aspirante Beneficiario, ai soli fini attinenti ai profili di cui al comma 4, lettera c) e lettera e) secondo alinea, eventuali integrazioni documentali assegnando al medesimo il termine tassativo di 10 giorni lavorativi per adempiere.
6. Qualora le integrazioni richieste non pervengano entro il termine di cui al comma 5 la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative; in tal caso non è consentita la presentazione di istanza di riesame.

7. Qualora le integrazioni prodotte entro i termini prescritti risultino inidonee a rendere i documenti rispondenti alle prescrizioni dell'Avviso la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative.
8. L'inammissibilità a qualsiasi titolo determinata è comunicata al richiedente ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i., mediante PEC.
9. Per le domande di sostegno per le quali la valutazione di ammissibilità è conclusa con esito positivo si procede alla valutazione di merito.

9.4 DOMANDA DI RETTIFICA PER ERRORE PALESE

1. Le domande di sostegno possono essere modificate dopo la presentazione in caso di errori palesi, opportunamente documentati dal beneficiario in modo da dimostrare che l'errore commesso sia classificabile come "palese".
2. Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del richiedente mediante domanda di rettifica, che deve essere presentata entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
3. Possono essere considerati errori palesi:
 - a. meri errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un esame minimale della domanda quali ad esempio, campo o casella non riempiti o informazioni mancanti o codice statistico o bancario errato;
 - b. errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
 - c. errori aritmetici;
 - d. discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda oppure tra informazioni fornite nel modulo di domanda e la documentazione allegata.
4. Non sono considerati in ogni caso errori palesi:
 - a. la mancata o incompleta indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione con relativi importi;
 - b. la mancata indicazione dei punteggi richiesti per l'operazione;
 - c. la mancata presentazione di documenti a corredo della domanda, per come previsto dal bando.
5. Le richieste di rettifica per errore palese presentate oltre i termini o rientranti in una delle fattispecie di cui al comma 4. sono irricevibili con la conseguente inammissibilità della correlata domanda di sostegno.
6. Si considerano in ogni caso non sanabili le domande carenti di informazioni minime necessarie a definire l'ammissibilità.
7. Della correzione apportata si dà comunicazione tempestiva all'interessato via PEC.

9.5 VALUTAZIONE DI MERITO

1. La valutazione di merito verte sulla applicazione dei punteggi contemplati nei criteri di selezione adottati dall'AdGR come riprodotti nel presente Avviso.
2. La soglia minima di idoneità per l'accesso al sostegno consiste in un punteggio assoluto, che sia stato verificato e che non sia inferiore al 30% di quello massimo attribuibile.

3. Allo scopo di consentire una mirata attività valutativa, il richiedente allega alla domanda di sostegno un quadro sinottico conforme al modello **Allegato 7**, riepilogativo dei criteri di selezione a suo avviso applicabili e dei documenti a tal fine prodotti.
4. L'ufficio non attribuisce alcun punteggio per i criteri non adeguatamente giustificati ed eventualmente documentati.

9.6 APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. terminate le fasi di cui ai precedenti paragrafi da 9.1 a 9.5 al richiedente sono comunicate mediante PEC le risultanze delle valutazioni di ammissibilità e di merito contenute nella relazione di istruttoria conclusasi con esito positivo, parzialmente positivo o negativo.
2. Il richiedente può presentare, in caso di difformità tra la domanda di sostegno e l'esito dell'istruttoria, controdeduzioni e osservazioni entro il termine tassativo di 10 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla data della comunicazione PEC, adducendo motivazioni desumibili dalla documentazione già prodotta; decorso tale termine in assenza di richieste di riesame gli esiti dell'istruttoria si intendono tacitamente assentiti dal richiedente.
3. Completato l'eventuale riesame delle istanze per le quali è stata presentata richiesta entro i termini di cui al comma 2, previa comunicazione agli interessati del relativo esito, il Dirigente del Servizio adotta la graduatoria definitiva, che consta dei seguenti documenti:
 - A) elenco definitivo in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, finanziabili in relazione alla disponibilità di risorse, nel quale per ogni domanda sono riportati la spesa ammissibile e il contributo concedibile;
 - B) elenco definitivo in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo non ammissibili a finanziamento per difetto di risorse;
 - C) elenco definitivo, in ordine di numero di domanda Agea, delle domande irricevibili o inammissibili.
4. L'atto di cui al comma 3 è pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo nella sezione Agricoltura e nella sezione "amministrazione trasparente" con valore di notifica *erga omnes* cui non seguono comunicazioni individuali.

9.7 RIESAME A SEGUITO DI RECLAMI

1. Le istanze di riesame, ove consentite in base ai paragrafi che precedono, devono essere inoltrate al Dirigente del Servizio Foreste e Parchi a mezzo PEC all'indirizzo dpd021@pec.regione.abruzzo.it.
2. Il Servizio provvede all'istruttoria dell'istanza, avvalendosi di soggetti diversi dagli istruttori originari, al fine di assicurare la necessaria terzietà.

9.8 CONCESSIONE DEI BENEFICI

1. Fatta salva la produzione della documentazione finalizzata alla concessione dei benefici richiesti, sono ammessi ai benefici i soggetti inclusi nell'elenco definitivo delle domande ammissibili e finanziabili.
2. Le risorse indicate nel presente Avviso costituiscono il limite finanziario di soddisfacibilità delle corrispondenti domande.

3. L'ultima domanda in posizione utile di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, previa acquisizione di dichiarazione del beneficiario nella quale sia attestata espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto, ponendo a proprio esclusivo carico le spese eccedenti.
4. Possono essere disposti eventuali scorrimenti (dopo il completamento del finanziamento dell'ultimo beneficiario, ove soddisfatto parzialmente) fino a due anni dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, a favore di aspiranti beneficiari già compresi nell'elenco definitivo delle domande ammissibili per le quali risulta confermato il possesso del punteggio minimo, risultate in prima istanza non finanziabili per difetto di risorse, fino ad assorbimento della dotazione disponibile.
5. È in ogni caso riservata all'AdGR la possibilità di valutare ed apportare nel tempo ulteriori modifiche ed integrazioni ai meccanismi di utilizzabilità delle graduatorie, in funzione dell'esigenza di ottimizzazione del programma.
6. L'ammissione ai benefici di cui al presente Avviso è disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio.
7. Ai soggetti che risultino in posizione utile in graduatoria ai fini della concessione del contributo l'Ufficio chiede a mezzo PEC di produrre, entro il termine decadenziale di 30 giorni consecutivi, le certificazioni/autorizzazioni necessarie per rendere l'intervento cantierabile, corredate da dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la completezza delle stesse. Detto termine può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni qualora il beneficiario dimostri che il ritardo nella produzione degli atti dipende dalle autorità preposte al loro rilascio.
8. Nel caso di investimenti già realizzati, deve essere prodotta anche una autocertificazione del Direttore Lavori, o del Committente, attestante l'avvenuta verifica di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 90, comma 9, lettera a), del D.lgs. 9-4-2008 n. 81 in capo alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori affidati.
9. La documentazione trasmessa dai beneficiari ai fini della concessione dei contributi è corredata dell'elenco riepilogativo dei documenti e delle dichiarazioni prodotte.
10. Nel provvedimento di concessione sono riportati:
 - a) il numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di sostegno dal sistema SIAN;
 - b) il CUP;
 - c) il nominativo o ragione sociale del beneficiario;
 - d) il codice fiscale o P. IVA;
 - e) la spesa ammessa;
 - f) il contributo concesso;
 - g) i termini ultimi concessi per l'inizio dell'intervento e per la sua conclusione;
 - h) il «Codice Concessione» RNA-COR e RNA-CAR (o SIAN-COR e SIAN-CAR) della visura aiuti nonché il codice VERCOR della visura Deggendorf generate in prossimità della emanazione della concessione sul RNA o su SIAN-RNA (Allegato H - Linee guida Aiuti di Stato - CSR Abruzzo in *“Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale”*).
11. Al provvedimento sono allegati il quadro economico degli investimenti e/o interventi approvati e la contabilità conseguentemente revisionata.

12. L'elenco dei beneficiari è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa unionale e dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi.

10. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

10.1 AVVIO DELLE ATTIVITÀ

1. Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento i beneficiari sono tenuti a dare avvio alle attività e a darne relativa comunicazione via PEC al Servizio competente mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 corredata di copia fotostatica fronte retro di un proprio documento di identità in corso di validità e della documentazione attestante l'avvio delle attività.
2. I termini di cui al comma 1 sono elevati a 90 (novanta) giorni consecutivi per gli interventi per i quali è necessario il ricorso alle procedure di gara di cui al D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.
3. I richiedenti le cui istanze siano state classificate ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi hanno facoltà di eseguire i lavori e le opere ritenute ammissibili a proprio rischio; in tal caso, per non perdere il diritto alla corresponsione dei contributi cui potrebbero accedere ove ammessi a finanziamento per scorrimento della graduatoria, gli stessi sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme procedurali stabilite nel presente Avviso.
4. La dichiarazione di inizio delle attività è supportata dalla documentazione, in originale o copia conforme, attestante l'avvio dei lavori (ivi compresa specifica dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori attestante la categoria di lavori, fra quelle riportate nel computo metrico di progetto, con le quali è dato avvio all'intervento), è corredata della copia di un documento di identità in corso di validità e riporta le seguenti informazioni:
 - a) nominativo del beneficiario;
 - b) localizzazione dell'intervento (Comune, Provincia, Località);
 - c) numero di domanda AGEA;
 - d) CUP;
 - e) nominativo del direttore dei lavori.
5. La data di inizio lavori corrisponde, ove pertinente, a:
 - a) data del primo documento di trasporto (d.d.t.) o fattura accompagnatoria;
 - b) data della caparra confirmatoria;
 - c) data del contratto di fornitura;
 - d) per i soggetti tenuti all'applicazione del D.lgs. 36/2023: data del provvedimento con il quale sono avviate le procedure per la scelta del contraente (determinazione a contrarre).

10.2 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1. L'intera operazione inerente i lavori ammessi a finanziamento dovrà essere conclusa entro e non oltre 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, salvo proroga.
2. Per conclusione dell'operazione si intende la data entro la quale si è completata la realizzazione fisica (es. collaudo, consegna, fine lavori...) e finanziaria (tutti i pagamenti sono stati effettuati e quietanzati) dell'operazione.

3. Nei termini di cui sopra sono comprese le eventuali sospensioni per motivi climatici o di stagionalità degli interventi.

10.3 VARIANTI

1. Il Beneficiario può richiedere, dopo la concessione dei benefici, un massimo di **due varianti** debitamente motivate con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute di natura non soggettiva.
2. La realizzazione di opere e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata ovvero la soppressione di alcuni interventi sono sottoposte in via preventiva fino a 90 giorni prima del termine ultimo fissato per la conclusione dell'operazione al Servizio competente, che le valuta subordinandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di utile collocazione in graduatoria.
3. La Domanda di variante è presentata su portale SIAN con le stesse modalità previste per la domanda di sostegno; successivamente è inoltrata al Servizio competente **comunicazione a mezzo PEC** attestante l'avvenuto rilascio della stessa.
4. Qualora, dopo la presentazione dell'istanza di contributo e nelle more della concessione, si siano rese necessarie e siano state realizzate o avviate varianti al progetto iniziale, esse devono essere sottoposte all'approvazione del Servizio, che le valuta nel modo sopra indicato.
5. Non costituisce variante, ed è pertanto direttamente consentito realizzare in corso d'opera, fermi restando contenuti e finalità del progetto presentato, l'adattamento tecnico consistente nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri aventi identica finalità, più avanzati e funzionalmente equivalenti di quelli originariamente proposti, nonché adeguamenti non sostanziali e coerenti con l'intervento delle opere e degli impianti. Tali circostanze sono accertate in sede di verifica finale.
6. Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tale da inficiare la finanziabilità della stessa.
7. Sono considerate varianti in corso d'opera ed in quanto tali oggetto di preventiva autorizzazione:
 - a) cambio del beneficiario per modifica denominazione o per cessione parziale o totale dell'azienda (tale tipo di variante è ammessa solo dopo la notifica del provvedimento di concessione);
 - b) cambio della localizzazione dell'investimento (tale tipo di variante non viene conteggiato nel numero di varianti ammissibili);
 - c) realizzazione di opere e acquisto di forniture non previste nel progetto approvato;
 - d) eliminazione di interventi previsti nel progetto approvato.
8. È considerato variante, altresì, l'utilizzo di economie, anche derivanti da ribassi d'asta, al fine di realizzare eventuali migliorie o interventi aggiuntivi o per la copertura di aumenti di prezzi di mercato; tali varianti non sono conteggiate nel numero di varianti ammissibili.
9. Le varianti possono essere ammesse nel caso ricorra almeno uno dei seguenti motivi:
 - a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative;
 - b) cause imprevedute ed imprevedibili in sede di redazione del progetto esecutivo;
 - c) possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione;

- d) modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità.
10. Ferme restando eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, dopo la concessione dell'aiuto e nel periodo di esecuzione dell'impegno al beneficiario iniziale (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione dell'azienda, purché questi sottoscriva le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal richiedente in sede di domanda.
11. Al progetto di variante è allegata tutta la documentazione necessaria in sostituzione o ad integrazione di quella già approvata, ivi compresi gli elaborati grafici modificati, le autorizzazioni aggiuntive a quelle iniziali ove occorrenti, una relazione esplicativa corredata della seguente documentazione:
- a) quadro comparativo delle opere concesse e di quelle di variante;
 - b) contabilità delle opere redatta secondo le indicazioni riportate nell'atto di concessione del beneficio;
 - c) nuovi preventivi comparabili, con le modalità riportate per la documentazione iniziale, per tutte le opere a fornitura completi della relazione tecnico economica contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.
12. L'istruttoria dei progetti di variante è effettuata con le stesse modalità previste per il progetto originale.
13. Non è ammessa la presentazione di perizie di variante prima dell'approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive. Eventuali perizie di variante presentate in data antecedente non sono prese in considerazione e sono pertanto archiviate.
14. Non costituiscono variante, e ne è pertanto consentita la realizzazione anche in mancanza di autorizzazione preventiva fermi restando contenuti e finalità del progetto presentato:
- a) l'adattamento tecnico consistente nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri aventi identica finalità, più avanzati e funzionalmente equivalenti a quelli originariamente proposti;
 - b) adeguamenti non sostanziali e coerenti con l'intervento delle opere e degli impianti, ivi comprese modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute entro il 10% della spesa ammessa per le singole voci di costo.
- Tali circostanze sono accertate in sede di verifica finale.
15. L'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare in nessun caso aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione. In tal caso il Beneficiario dovrà produrre apposita dichiarazione di impegno a sostenere direttamente e a proprio carico detta maggiore spesa.
16. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.
17. Non sono comunque ammissibili varianti che comportino una spesa finale ammissibile di importo inferiore al 70% di quella originariamente ammessa: ove la spesa ammissibile come risultante in esito ai controlli risulti inferiore al 70% di quella inizialmente ammessa il beneficio è revocato.
18. Se le revisioni comportano una modifica dei punteggi assegnati, la variante è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili.
19. Qualora sia accertata, in sede di controllo, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria l'autorizzazione preventiva, non sottoposte al Servizio competente o sottoposte

allo stesso oltre i termini di cui al comma 2, le spese sostenute in assenza di autorizzazione sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione, ovvero revocato qualora la spesa ammissibile residua scenda sotto il 70% di quella inizialmente ammessa.

10.4 VARIANTI PER AUMENTO DEI PREZZI DI MERCATO

1. Sono ammissibili le richieste di variante, motivate da aumento dei prezzi di mercato derivanti da gravi crisi congiunturali che costituiscono cause di forza maggiore dichiarate dall'AdGR, purché siano rispettate le condizioni di seguito riportate:
 - a) il contenuto sostanziale e le finalità del progetto presentato restano invariati;
 - b) non sono apportate modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile;
 - c) l'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non comporta un aumento del contributo concesso;
 - d) l'aumento dei costi è giustificato e i nuovi costi sono congrui rispetto all'andamento del mercato di riferimento;
 - e) sono assunto quale riferimento i pertinenti prezzi vigenti alla data di presentazione della domanda di variante e i nuovi prezzi sono previsti dai medesimi.
2. Non sono ritenuti in alcun caso ammissibili incrementi del contributo concesso, intendendosi per "contributo concesso" l'importo previsto nell'ultimo provvedimento di concessione rilasciato a seguito di eventuali precedenti varianti autorizzate.
3. Ai fini della presentazione delle varianti di cui al presente paragrafo il beneficiario può fare ricorso esclusivamente alle seguenti soluzioni:
 - a) utilizzo di somme derivanti da economie o da ribassi d'asta, a condizione che non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti (per gli enti pubblici) e che non sia già stata autorizzata in precedenza una variante per la riduzione del contributo concesso a seguito di ribassi d'asta o economie;
 - b) esclusione dal sostegno di talune attività inizialmente previste, ovvero ridimensionamento delle stesse, purché i contenuti e le finalità del progetto presentato restino invariati e che non siano apportate modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile;
 - c) rimodulazione dei progetti con importo di progetto invariato del finanziamento, con applicazione dei prezzi più recenti in vigore, alle stesse condizioni di cui sopra.
4. Ai fini della valutazione dell'ammissibilità della variante motivata da un incremento dei costi:
 - a. l'incremento dei costi alla base della richiesta di variante è soggetto a verifica di congruità e di coerenza con l'intervento già finanziato;
 - b. le richieste di variante sono corredate, tra l'altro, della seguente documentazione:
 - computo metrico (previsionale o consuntivo) redatto sulla base dei prezzi in vigore al momento dell'esecuzione degli interventi, eventualmente supportato dalle relative fatture;
 - quadro comparativo delle opere oggetto del provvedimento di concessione e di quelle richieste in sede di domanda di variante.

10.5 PROROGHE

1. Fermo restando il termine ultimo **improrogabile del 30 giugno 2029**, il beneficiario per la realizzazione degli interventi può richiedere, per ragioni oggettive comprovate da motivazioni adeguate e dimostrabili, fino a **due proroghe** dei termini prescritti dal presente Avviso per l'avvio e per l'ultimazione degli investimenti.
2. Le proroghe di cui al comma 1 possono essere richieste e concesse, fatto salvo il limite temporale del programma, per un periodo massimo pari a mesi 3 (tre) complessivi, elevabile a mesi 6 (sei) per gli interventi assoggettati al D.Lgs. 36/2023.
3. Il numero massimo di due proroghe si riferisce all'operazione nella sua interezza.
4. La richiesta di proroga è prodotta almeno 20 giorni lavorativi prima della scadenza dei termini prescritti per l'avvio e la conclusione degli investimenti; la concessione della proroga è valutata e se del caso formalmente assentita dal Servizio competente entro 15 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione della richiesta.
5. L'AdGR, per comprovate ragioni oggettive e debitamente motivate, può valutare la concessione di ulteriori proroghe.
6. La concessione di proroghe per presentazione tardiva di domande di pagamento è disciplinata nel paragrafo 7.6 delle *“Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale”* approvato dall'AdGR cui si fa espresso rinvio.

10.6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2021/2115, l'Autorità di Gestione garantisce che i beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR, diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali, riconoscano il sostegno erogato dal piano strategico della PAC.
2. Il soggetto beneficiario del sostegno FEASR ha l'impegno di rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2022/129 e relativo Allegato II, affinché tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi.
3. Tutti i beneficiari finali del PSP, essendo coinvolti direttamente nelle azioni di informazione e comunicazione, sono tenuti a comunicare per far conoscere e promuovere i loro progetti, il sostegno ricevuto dall'Unione europea nonché i risultati ottenuti.
4. Nel rispetto dell'Allegato III del Regolamento (UE) 2022/129, quindi, i beneficiari hanno l'obbligo di dare visibilità alle operazioni finanziate dal FEASR attraverso l'utilizzo di strumenti e supporti adeguati all'informazione, da veicolare con l'utilizzo di un linguaggio chiaro e semplice.
5. Tutte le azioni informative e pubblicitarie effettuate dai beneficiari del CSR della Regione Abruzzo devono contenere gli elementi di comunicazione indicati nel Reg. (Ue) 2022/129, tenendo conto delle singole peculiarità.
6. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di informazione e pubblicità si fa espresso rinvio a quanto disposto nel paragrafo 7.8 delle *“Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale”* approvato dall'AdGR.

11. DOMANDE DI PAGAMENTO

11.1 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. Sono domande di pagamento le richieste di erogazione del contributo a seguito di ammissione a finanziamento riferite all'anticipazione, all'acconto (SAL) e al saldo (SFL).
2. Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammissibile e destinatari di un provvedimento di concessione, ovvero da soggetti a tal fine formalmente delegati ad operare sul portale Sian per la presentazione delle domande.
3. Entro i termini prescritti per l'avvio delle attività ciascun beneficiario è tenuto a presentare una domanda di anticipazione, di acconto (se pari o superiore all'anticipazione consentita) o di saldo nel caso di lavori già conclusi.
4. La mancata o tardiva presentazione della domanda di pagamento di cui al comma 3 è motivo di decadenza automatica dai benefici: in tal caso, in ragione della natura dichiarativa dell'atto, il Servizio provvede esclusivamente a comunicare via PEC al beneficiario l'avvenuta decadenza dai benefici concessi; non è ammessa istanza di riesame.
5. Le domande di pagamento per SAL possono essere presentate fino a 90 (novanta) giorni prima del termine ultimo prescritto per la conclusione dell'intervento. La domanda di pagamento del saldo (SFL) deve essere presentata entro i 30 giorni consecutivi decorrenti al dal medesimo termine.
6. Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile è necessario che la stessa:
 - a) risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile nel provvedimento di concessione dei benefici;
 - b) rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti nello stesso.
7. In generale per essere ammissibile una spesa deve essere:
 - a) riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
 - b) imputabile, pertinente e congrua rispetto ad operazioni dichiarate preventivamente ammissibili;
 - c) verificabile e controllabile;
 - d) legittima e contabilizzata.
8. Gli atti di liquidazione sono assunti dal Dirigente del Servizio competente sulla base dell'esito positivo del controllo delle condizioni appresso indicate.
9. L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA, ed è erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) anticipo pari al 50% del contributo concesso all'avvio dei lavori, fatto salvo il caso di finanziamento concesso a soggetti tenuti all'applicazione del D.Lgs 36/2023;
 - b) acconti per avanzamenti successivi;
 - c) saldo finale, previa verifica della conclusione dell'intervento;
 - d) in un'unica soluzione, ove l'operazione risulti conclusa entro i termini prescritti per l'avvio delle attività.
10. Nel caso di finanziamento concesso a soggetti tenuti all'applicazione del D.Lgs 36/2023 per attività per le quali si rende necessario far ricorso a procedure di gara, l'erogazione degli anticipi è commisurata all'importo definitivo determinato in esito all'espletamento di tali

procedure; nel caso in cui la procedura di gara non sia stata completata, l'anticipo può essere erogato nella misura del 30% del beneficio.

11. Nell'ambito del presente Avviso è prevista la presentazione delle domande di pagamento di seguito indicate:
 - a) domanda di pagamento per anticipazione;
 - b) domande di acconto per stato di avanzamento dei lavori (SAL);
 - c) domanda di saldo.
12. Ove sia stata corrisposta una anticipazione dietro presentazione di polizza fidejussoria, il beneficiario può, mantenendo la garanzia, conseguire ulteriori acconti.
13. La somma degli importi richiesti per anticipazione e acconto non può essere superiore al 90% del contributo ammesso a finanziamento.
14. Tutte le domande di cui al comma 11 devono essere presentate, esclusivamente in forma dematerializzata, secondo le modalità procedurali fissate da AGEA utilizzando la specifica modulistica prodotta dal Sistema SIAN, previo mandato del richiedente, dai soggetti specificatamente accreditati. Alle stesse deve essere allegata la pertinente documentazione in formato elettronico.
15. La data di presentazione della domanda coincide con la data di rilascio della stessa sul portale SIAN.
16. In sede di presentazione delle domande di pagamento il beneficiario dovrà produrre apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale lo stesso attesti che al momento della presentazione della domanda di pagamento:
 - a) almeno una sua sede operativa è localizzata nel territorio della Regione Abruzzo;
 - b) è in regola con le disposizioni in materia di Aiuti ex art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
17. La mancata sussistenza delle condizioni di cui al comma 15 determina:
 - a) la decadenza dal contributo assentito ove almeno una sede operativa del beneficiario non sia localizzata nel territorio della Regione Abruzzo;
 - b) la sospensione dell'erogazione fino all'accertamento della reale situazione del pregresso aiuto individuato come illegale o incompatibile dalla Commissione Europea nel caso in cui il beneficiario non sia in regola con le disposizioni in materia di Aiuti ex art. 107.
18. Per le disposizioni relative ai casi nei quali può essere presentata **Domanda di pagamento di saldo integrativo** si rinvia al paragrafo 9.3 delle “*Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale*” approvato dall'AdGR con Determinazione Direttoriale DPD/225 del 23.07.2024.

11.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

11.2.1 DOMANDA DI ANTICIPAZIONE

1. Alla domanda trasmessa all'AGEA in via telematica, debitamente sottoscritta, sono allegati i documenti di cui all'elenco che segue.

- a) Elenco dei documenti allegati alla domanda.
 - b) Dichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, attestante l'avvenuto avvio delle attività, con indicazione della data di inizio delle stesse, in coerenza con la nozione di avvio delle attività di cui al presente Avviso, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità.
 - c) Fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza, a favore dell'Organismo Pagatore, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 1/9/1993, n. 385 ovvero prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348. La Polizza, a garanzia dell'intero importo dell'anticipazione, deve essere conforme allo schema proposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) e deve contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.
 - d) Autodichiarazione con i dati necessari per l'acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/11 e ss.mm.ii. per importi di contribuzione pubblica superiori alle soglie stabiliti dalla vigente normativa.
 - e) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla posizione previdenziale dell'impresa, necessaria per effettuare le verifiche di regolarità contributiva ai sensi del D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30/1/2015 (matricola aziendale INPS, codice INAIL, sede di competenza, indicazione del Contratto applicato ai dipendenti dell'impresa). In caso di verifica negativa del DURC sussiste l'obbligo, a carico di AGEA nella sua qualità di Organismo pagatore, di operare le dovute compensazioni.
 - f) Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio di cui all'**Allegato 4**, compilata solo per la parte riguardante la clausola "Degendorf".
 - g) Dichiarazione del beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante che a suo carico non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, ammissione a concordato, amministrazione controllata.
 - h) Per i beneficiari tenuti all'applicazione del D.Lgs. 36/2023, check-list Agea di autovalutazione relativa alla scelta della procedura seguita per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi.
 - i) Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio di cui all'**Allegato 8** inerente il rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili con gli aiuti concessi dal PSR 2014-2022.
2. Per gli enti pubblici beneficiari del sostegno la polizza fidejussoria di cui al comma 1, lettera c) può essere sostituita da apposito atto adottato dall'organo competente con il quale gli stessi assumono formalmente l'impegno a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato.

11.2.2 DOMANDA DI ACCONTO PER STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

1. Nell'ambito del presente Avviso è possibile presentare un **massimo di due domande** per S.A.L., per un importo complessivo massimo, compresa l'anticipazione per avvio delle attività, pari al 90% dell'importo ammesso a finanziamento.
2. La domanda di pagamento dell'acconto per SAL può essere presentata in **alternativa alla domanda di pagamento per anticipazione**, sempre entro il termine di 60 (sessanta) o 90 (novanta) giorni dalla concessione, **qualora l'importo dei lavori eseguiti giustifichi una erogazione di importo pari o superiore a quello previsto per l'anticipazione**.

3. La richiesta di erogazione di acconti per S.A.L. va effettuata tramite apposita domanda da inoltrare all'AGEA per il tramite dei soggetti abilitati all'accesso al portale SIAN.
4. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'elenco che segue.
 - a) Contabilità inerente lo Stato Avanzamento Lavori redatta e firmata dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dal beneficiario, costituita almeno da:
 - relazione descrittiva dei lavori eseguiti, volta anche ad evidenziare: il livello di esecuzione del programma degli interventi previsti; la conformità degli stessi alla proposta progettuale approvata o all'eventuale variante preventivamente approvata; la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività; il perseguimento degli obiettivi propri dell'azione in argomento;
 - prospetto di raffronto fra Computo Metrico approvato e Computo Metrico dei lavori realizzati, sia in termini assoluti sia in percentuale;
 - cartografia in scala idonea e opportuni elaborati grafici con la delimitazione precisa degli interventi eseguiti (distinti per tipologia) certificata dal professionista;
 - nel caso di Enti pubblici, copia degli atti di approvazione del SAL.
 - b) Quadro riepilogativo delle spese sostenute comprendente le quantità totali per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata, ove occorrente.
 - c) Copia delle fatture debitamente quietanzate, annullate con la dicitura "*CSR Abruzzo 2023-2027 - Intervento SRD05*" unitamente a dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la conformità della copia agli originali. Nelle fatture è riportato il CUP. Per le fatture elettroniche è prodotta copia della fattura "Anteprima agenzia delle entrate". Nel caso in cui in sede di rendicontazione il documento contabile risultasse privo di CUP o di altra codifica le relative spese non sono ammesse ai fini del pagamento; sono tuttavia ammesse le forme di regolarizzazione per le fatture prive di CUP disciplinate nel paragrafo 9.6 delle "*Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale*" approvato dall'AdGR con Determinazione Direttoriale DPD/225 del 23.07.2024.
 - d) Estratto del conto corrente dedicato, altra documentazione sulla tracciabilità dei pagamenti effettuati e copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute.
 - e) Dichiarazione liberatoria di quietanza delle fatture rilasciate dalla ditta fornitrice con indicazione della modalità e data di pagamento.
 - f) Dichiarazione del beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 attestante che a suo carico non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, ammissione a concordato, amministrazione controllata.
 - g) Dichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante: che le fatture allegate alla domanda di pagamento sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; che ha provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi; che non sono state emesse su tali fatture note di credito; che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici; che le attività contemplate nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo.
 - h) Autodichiarazione con i dati necessari per l'acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/11 e ss.mm.ii. per importi di contribuzione pubblica superiori alle soglie stabiliti dalla vigente normativa.
 - i) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla posizione previdenziale dell'impresa, necessaria per effettuare le verifiche di regolarità contributiva

ai sensi del D.L 69/2013, convertito con L. 98/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30/1/2015 (matricola aziendale INPS, codice INAIL, sede di competenza, indicazione del Contratto applicato ai dipendenti dell'impresa). In caso di verifica negativa del DURC sussiste l'obbligo, a carico di AGEA nella sua qualità di Organismo pagatore, di operare le dovute compensazioni.

- j) Per i beneficiari tenuti all'applicazione del D.Lgs. 36/2023, check-list Agea di autovalutazione relativa alla scelta della procedura seguita per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi. Tale documentazione non è presentata se la stessa è stata già prodotta in fase di presentazione della domanda di anticipazione.

11.2.3 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE

1. La richiesta di pagamento del saldo per S.F.L. è effettuata mediante apposita domanda da inoltrare all'AGEA per il tramite dei soggetti abilitati all'accesso al portale SIAN entro 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data prescritta per il termine delle attività ammesse a finanziamento. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'applicazione di riduzioni all'importo ammissibile a pagamento, fino alla decadenza.
2. La data di presentazione della domanda coincide con la data del rilascio della stessa sul portale SIAN.
3. L'investimento si intende realizzato quando, in sede di verifica finale, sia accertato che l'investimento è stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente col progetto presentato, e che la spesa documentata non è inferiore al 70% della spesa originariamente ammessa, fatte salve le modifiche derivanti dall'attuazione di varianti regolarmente autorizzate.
4. Ove il requisito inerente la spesa documentata non è rispettato il beneficiario decade dai benefici concessi e si procede al recupero delle somme eventualmente già erogate. La decadenza e il recupero non sono applicati ove la diminuzione dipende da economie nell'applicazione dei prezzi e il progetto approvato risulta interamente realizzato.
5. La domanda di pagamento del saldo finale, debitamente sottoscritta, è corredata oltre che dalla documentazione di cui al paragrafo 11.2.2, anche da una relazione illustrativa in merito agli interventi realizzati, volta ad evidenziare: la piena esecuzione del programma degli interventi previsti; la loro conformità alla proposta progettuale approvata in sede di istruttoria o all'eventuale variante preventivamente approvata; la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività; il perseguimento degli obiettivi propri dell'azione in argomento. La relazione indica inoltre gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività ed il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati.
6. Tutti i beneficiari devono altresì produrre la **documentazione attestante** che per le superfici oggetto di impianto è stato richiesto o ottenuto il **cambio di destinazione d'uso del terreno a bosco**.

11.2.4 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

11.2.4.1 DOMANDA DI ANTICIPAZIONE

1. Il procedimento di istruttoria della domanda di anticipazione contempla la verifica del rispetto dei requisiti di seguito elencati.
 - a) Presenza della firma sul modulo di domanda.
 - b) Rispetto dei termini di presentazione, mediante verifica della data di rilascio sul portale SIAN.

- c) Requisiti del soggetto garante.
 - d) Conformità della Polizza allo schema prestabilito.
 - e) Importo della garanzia.
 - f) Validità della garanzia.
 - g) Presenza della dichiarazione di inizio lavori.
 - h) Regolarità contributiva del richiedente, accertata d'ufficio.
 - i) Regolarità contributiva dei soggetti fornitori dei servizi.
 - j) Acquisizione del nulla-osta di cui all'art. 91 del D.L.gs 159/11 e s.m.i. (dichiarazioni antimafia) nei casi ivi previsti.
 - k) Assenza di un ordine di recupero pendente (Clausola Deggendorf).
 - l) Rispetto delle disposizioni sul cumulo di cui all'art. 8 del Reg. UE 2022/2472.
 - m) Rispetto dell'impegno ad avere una sede legale o unità operativa sul territorio regionale.
 - n) Per i soggetti tenuti al rispetto del Decreto Legislativo 36/2023, verifica del rispetto della normativa in materia di Appalti Pubblici.
2. Al fine delle verifiche e controlli di cui sopra il tecnico istruttore compila la check-list di controllo fideiussioni prodotte da Sistema SIAN (P.G.I.).
3. La mancata presentazione della domanda di anticipazione o di acconto all'atto dell'avvio dei lavori determina decadenza dai benefici concessi.
4. Eventuali verifiche negative del DURC non determinano alcuna esclusione o sospensione della liquidazione dal beneficio spettante; laddove la verifica del DURC risultasse negativa, stante l'obbligo per l'Organismo pagatore AGEA di operare le dovute compensazioni, è inoltrata a quest'ultimo specifica comunicazione riportante l'importo da compensare.

11.2.4.2 DOMANDE DI PAGAMENTO PER SAL E STATO FINALE LAVORI

1. Nell'istruttoria delle domande di pagamento per SAL e per SFL sono espletate verifiche amministrative e tecniche dirette ad accertare la congruità delle spese dedotte con la domanda di sostegno ammessa e la completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda alla luce del progetto approvato, della conformità dell'operazione realizzata con quanto approvato in sede di istruttoria della domanda di sostegno, della documentazione allegata alla domanda di pagamento.
2. L'istruttoria prevede le verifiche di seguito indicate.
- a) Presenza della firma del beneficiario sul modulo di domanda.
 - b) Rispetto dei termini di presentazione.
 - c) Completezza della documentazione allegata.
 - d) Acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità relativo al/ai soggetto/i fornitore/i dei servizi.
 - e) Verifica dell'importo del pagamento complessivo determinato al termine della fase di istruttoria.
 - f) Assenza di un ordine di recupero pendente (Clausola Deggendorf).
 - g) Rispetto delle disposizioni sul cumulo.
 - h) Rispetto dell'impegno ad avere una sede legale o unità operativa sul territorio regionale.
 - i) Per i soggetti tenuti al rispetto del Decreto Legislativo 36/2023, verifica del rispetto della normativa in materia di Appalti Pubblici.

3. Nel caso di domanda per SFL, ove in esito ai controlli è determinato un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato ma pari o superiore al 70% di questo, si procede al recupero degli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo già erogato rispetto a quella effettivamente spettante.
4. In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione tecnica e/o amministrativa ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione.
5. In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori si procede al controllo e alla verifica della correttezza della documentazione presentata dai beneficiari; all'esito di detti controlli è redatto il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere con proposta di liquidazione del contributo/saldo.
6. L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA.
7. Eventuali verifiche negative del DURC non determinano alcuna esclusione o sospensione della liquidazione dal beneficio spettante; laddove la verifica del DURC risultasse negativa, stante l'obbligo per l'Organismo pagatore AGEA di operare le dovute compensazioni, è inoltrata a quest'ultimo specifica comunicazione riportante l'importo da compensare.

11.2.4.3 ERRORI PALESI

1. Il beneficiario può richiedere al STA competente il perfezionamento o la rettifica della domanda di pagamento in presenza di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente, in analogia a quanto previsto nel **par. 9.4** del presente Avviso.
2. In caso di riconoscimento dell'errore palese, ai fini della verifica del rispetto dei termini di presentazione della domanda di pagamento, è ritenuta valida la data di presentazione della prima domanda di pagamento.

12. VINCOLI DI INALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE

1. Gli investimenti materiali finanziati dal PSP prevedono il vincolo di stabilità per un periodo successivo alla conclusione delle operazioni che è fissato nelle pertinenti schede di intervento; il beneficiario è pertanto tenuto al rispetto degli obblighi in materia di "periodo di inalienabilità e vincolo di destinazione d'uso" durante il quale non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato.
2. Il periodo di non alienabilità ed il vincolo di destinazione sono pari ad almeno 15 anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale dovuto per la realizzazione dell'impianto.
3. Per tutta la durata del periodo il beneficiario assume l'impegno di non variare la destinazione d'uso, ferma restando l'applicazione delle normative in materia forestale, e di non alienare i beni oggetto di sostegno.
4. Il beneficiario è tenuto a notificare formalmente eventuali variazioni intervenute all'Amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione.
5. Il vincolo di destinazione a bosco è permanente, ed alle superfici imboschite sono applicate tutte le norme vigenti in materia di vincolo forestale sia regionali, sia nazionali sia unionali.
6. L'impegno collegato alla stabilità delle operazioni di investimento sarà verificato attraverso controlli ex post.
7. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al presente paragrafo determina l'applicazione delle riduzioni e sanzioni stabilite dalle Disposizioni regionali di applicazione dell'art. 15 del

D.Lgs. n. 42 del 17.03.2023, così come modificato dal D.Lgs. 188 del 23.11.2023 (Allegato I) che prevede che nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previsti dal Piano strategico della PAC, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria il responsabile del procedimento può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete.
2. Le richieste di cui al comma 1 non possono in nessun caso riguardare documenti o inadempimenti procedurali richiesti, a pena di esclusione, dal presente Avviso.
3. Il soccorso istruttorio non ricomprende in nessun caso attività volte a consentire ai partecipanti l'adeguamento postumo ai requisiti oggettivi e soggettivi di cui al presente Avviso da possedere alla data di presentazione della domanda di sostegno.
4. Il soccorso istruttorio è sempre ammesso per la **regolarizzazione di documenti carenti sotto il profilo meramente formale** quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: copie di documenti non dichiarate conformi all'originale, dichiarazioni sostitutive di atto notorio non corredate di copia del documento di identità del firmatario; dichiarazioni sostitutive recanti campi obbligatori non compilati o compilati in maniera incompleta; ecc..
5. Nei casi nei quali il soccorso istruttorio è consentito, al richiedente è assegnato per provvedere un termine non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla notifica della relativa richiesta.
6. Decorso inutilmente il termine tassativo di cui al comma 5, sono assunti i provvedimenti del caso, ivi compresa l'esclusione della domanda di sostegno dalla procedura di selezione.

14. ESCLUSIONI, DECADENZA, REVOCA, RIDUZIONI, SANZIONI

1. Costituiscono **motivo di esclusione dalle successive fasi del procedimento valutativo**:
 - a) accertamento dell'irricevibilità della domanda di sostegno;
 - b) accertamento dell'inammissibilità della domanda di sostegno;
 - c) perdita sopravvenuta di requisiti di ammissibilità.
2. Costituiscono **motivo di decadenza dai benefici**:
 - a) mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli che comportano la decadenza;
 - b) perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione;
 - c) mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
 - d) mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa (per spesa finale rendicontata si intende la spesa documentata e riferita agli investimenti ammessi in concessione e in eventuale variante); è fatta eccezione nel caso in cui il progetto approvato risulti interamente realizzato e la minor spesa dipenda esclusivamente da economie di realizzazione;
 - e) decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività;
 - f) decorrenza del termine fissato per la conclusione dell'intervento;

- g) decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento, qualora la stessa sia presentata oltre i termini per i quali è prevista l'applicazione di riduzioni;
 - h) esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia";
 - i) accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo;
 - j) mancata realizzazione dell'intervento;
 - k) rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo;
 - l) rinuncia da parte del beneficiario.
3. Nell'ipotesi di rinuncia da parte del beneficiario non è necessario dare comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.
4. Costituiscono **motivo di revoca dei benefici**:
- a) avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi;
 - b) accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini della concessione o l'erogazione del contributo;
 - c) mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dal bando o dal provvedimento di concessione del contributo;
 - d) indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
 - e) mutamento della situazione di fatto.
5. La revoca comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore, salvo le circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.
6. La decadenza, con revoca totale o parziale del contributo, può essere pronunciata a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'OP AGEA, da servizi ministeriali o unionali, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti; può anche essere dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.
7. Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:
- a) comunicazione di avvio del procedimento;
 - b) esame e valutazione delle eventuali controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
 - c) definizione del procedimento, con eventuale adozione del provvedimento di decadenza/revoca;
 - d) notifica esiti del procedimento.
8. Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi, l'eventuale somma dovuta dal beneficiario – contributo indebitamente percepito aumentato degli interessi e di eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni - e le relative modalità di restituzione.
9. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina.

10. L'eventuale restituzione da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire all'Organismo pagatore entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione; quest'ultimo, in caso di mancata restituzione delle somme, avvia l'escussione della polizza fidejussoria (qualora presente) e la riscossione coattiva delle somme dovute.
11. L'eventuale individuazione di irregolarità, riscontrata a seguito delle attività di controllo, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.
12. L'OP AGEA attiva il recupero anche mediante compensazione automatica a valere sugli aiuti a qualsiasi titolo spettanti al medesimo beneficiario.
13. L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo nonché attraverso reclami e segnalazioni da parte di autorità esterne o soggetti terzi.
14. Costituiscono **motivo di applicazione di riduzione dei benefici**:
 - a) decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento, qualora la medesima sia presentata prima del termine oltre il quale è prevista la decadenza;
 - b) mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità;
 - c) mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'operazione;
 - d) mancato rispetto di obblighi ed impegni specifici dell'intervento che comporti la riduzione dei benefici.
15. Le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del CSR Abruzzo, nell'ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali, sono dettagliate nell'Allegato I al documento "*Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale*" approvato dall'AdGR avente ad oggetto "*Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del CSR Abruzzo nell'ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali*".

15. DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA DI VIOLAZIONI, RIDUZIONI E SANZIONI

1. Per quanto riguarda le disposizioni applicabili in materia di violazioni, riduzioni e sanzioni si rinvia a quanto stabilito nel paragrafo 8.2 delle "*Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale*" approvato dall'AdGR.

16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

1. Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti situazioni:
 - a) rinuncia senza restituzione dell'aiuto;
 - b) ritardo nella realizzazione dell'operazione e nella richiesta di erogazione di contributo;
 - c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle vigenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
 - d) proroghe ulteriori rispetto alle uniche due proroghe previste, di norma una relativa ai termini temporali previsti per l'avvio ed una ai termini temporali previsti per la conclusione dell'operazione.
2. È consentito fare ricorso alle cause di forza maggiore o alle circostanze eccezionali nei seguenti casi disciplinati dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116:

- a) calamità naturale grave o evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - b) epizoozia, diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - c) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
 - d) decesso del beneficiario;
 - e) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
3. La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata alla Struttura regionale competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.
 4. Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.
 5. La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116, è la seguente:
 - a) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda: provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa il certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata in originale, rilasciata da un professionista iscritto all'albo o all'ordine professionale. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali;
 - b) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento: provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativamente ai fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - c) epizoozia o fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario: provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie o fitosanitarie) che attesti il fenomeno e che individui gli animali o le superfici interessati all'evento;
 - d) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda: Decreto di esproprio previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001;
 - e) decesso del beneficiario: dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente unitamente al documento di identità in corso di validità;
 - f) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario: certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale; atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario per società agricole.

17. TRATTAMENTO DEI DATI, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ACCESSO AGLI ATTI

1. Per quanto attiene al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si fa espresso rinvio a quanto disposto dalle pertinenti Istruzioni Operative dell'OP AGEA; i dati personali ed aziendali relativi al procedimento di cui al presente Avviso sono altresì oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo e dei

soggetti pubblici e privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

2. Si fa altresì espresso rinvio a quanto disposto dalle pertinenti Istruzioni Operative dell'OP AGEA per quanto concerne:
 - a) le disposizioni in materia di consultazioni, partecipazione e chiusura del Procedimento Amministrativo;
 - b) l'Accesso agli Atti.

18. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

1. Nel rispetto del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), e ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. q) e lett. r) l'«Autorità responsabile» della misura d'aiuto è il Dipartimento Agricoltura DPD della Giunta Regionale; il «Soggetto concedente» degli aiuti individuali ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 52 della Legge n. 234/2012 è il Servizio Foreste e Parchi – DPD021.
2. Il Soggetto concedente, ovvero il Servizio DPD021, prima delle concessioni provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti individuali nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012.
3. Ai fini del rispetto del principio della “trasparenza degli aiuti” di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2022/2472 si precisa che l'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione diretta (a titolo di compensazione per impegni volti all'imboschimento dei terreni agricoli) ritenuto “trasparente” ex se come previsto dal par. 3, lett. a del citato articolo 5 del Regolamento europeo.
4. Gli aiuti concessi nell'ambito del presente Bando sono cumulabili nel rispetto delle condizioni specifiche previste dall'art. 8 del Reg. (UE) 2022/2472. Ai fini del controllo sul cumulo, prima delle concessioni, il Servizio DPD021 provvede ad attivare le necessarie verifiche affinché, in caso di cumulo per i medesimi costi individuabili relativi a compensazioni previste per l'imboschimento dei terreni agricoli non sia superata l'entità massima d'aiuto pari al 100 % dei medesimi costi prevista dall'art. 41, comma 3 del Reg. (UE) 2022/2472.
5. Non possono beneficiare di aiuti individuali ai sensi del presente Avviso: le imprese che operano nei settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) 2022/2472 come specificati dall'articolo 1, né le imprese che si trovano in condizioni di difficoltà come da definizione di cui al punto (59) dell'art. 2 del Reg. (UE) 2022/2472.
6. Il presente Avviso non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare violazioni indissociabili del Diritto dell'Unione europea di cui al paragrafo 6, dell'articolo 1 del Reg. (UE) 2022/2472.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 4 del Reg. (UE) 2022/2472, nel rispetto della c.d. giurisprudenza Deggendorf (Causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro Germania, («Deggendorf»)) il Soggetto concedente è tenuto a sospendere i pagamenti per gli aiuti eventualmente concessi nel rispetto del presente Avviso, alle imprese che rientrano tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti già individuati quali illegali o incompatibili con Decisione di recupero da parte della Commissione Europea.

8. Gli aiuti di cui al presente Avviso finanziano i costi di creazione della superficie forestale di cui all'articolo 41, comma 5, lettere da a) a d).
9. Gli aiuti concessi nell'ambito del presente Avviso sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso in quanto soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 41 e al capo I del Regolamento(UE) 2022/2472.

19. COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI

1. L'Azione prevista dal presente intervento si può collegare in modo sinergico ad altri interventi per le foreste e per il settore forestale (SRC02) e le aree rurali del CSR, e potrà essere combinata anche attraverso le strategie di cooperazione (SRG01-SRG03-SRG09-SRG10) e sviluppo locale (SRG06).
2. La progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne) potrà intervenire a rendere maggiormente coerente ed efficace l'attuazione degli interventi del CSR stesso.
3. La Regione Abruzzo definisce i termini per la cumulabilità di diversi interventi sulla stessa superficie a quelli del presente intervento, provvedendo a che non vi sia un doppio finanziamento per le stesse operazioni. Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del PSP.

20. RIFERIMENTI NORMATIVI E RINVIO

1. Per quanto non espressamente disposto nell'ambito del presente Avviso nonché per i riferimenti normativi generali si fa espresso rinvio al PSP 23-27 e al CSR Abruzzo approvato con DGR n. 904 del 29.12.2022 e in ultimo con DGR n. 104 del 15.02.2024.
2. Saranno inoltre applicate le “*Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale*” approvate dall'AdGR con Determinazione Direttoriale DPD/225 del 23.07.2024.
3. I riferimenti che hanno particolare interesse per l'attuazione della presente sottomisura sono di seguito elencati.

Normativa e provvedimenti UE

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2022/128 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il

sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- Regolamento (UE) 2022/1173 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento Delegato (UE) 2022/1408 DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (CE) 14/12/2022 n. 2022/2472/UE della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
- Regolamento (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Normativa nazionale

- Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997).
- D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell'amministrazione digitale.
- Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
- D.Lgs. 17 marzo 2023, n. 42 “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
- Piano Strategico Nazionale per l'attuazione e il coordinamento dei programmi della PAC 2023- 2027 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, modificato da ultimo con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23.10.2023.
- Decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188 recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023 n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune*” (G.U. n. 292 del 15/12/2023)

Normativa e disposizioni regionali

- Legge Regionale 04.01.2014 n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”.
- DGR n. 41 del 3.02.2021 “Approvazione del Disciplinare per l’attuazione del Regolamento in materia di protezione di dati personali (Reg. UE 2016/679) e contestuale abrogazione del “Regolamento per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - attuazione del Regolamento UE 2016/679” approvato con D.G.R. n. 337 del 24 maggio 2018” e ss.mm.ii..
- DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 “Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027. Approvazione del “Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027”.
- DGR n. 104 del 15 febbraio 2024 “Regolamento (UE) n. 2021/2115. Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR). Modifica della D.G.R. 904/2022 e Approvazione della “Versione 2” del CSR”.

NB: l’aggiornamento della normativa che non comporta modifiche alla procedura di controllo non determina aggiornamento della versione del presente Avviso; le eventuali modifiche ed integrazioni ai riferimenti normativi sopra citati si intendono automaticamente richiamati.

21. RIFERIMENTI E CONTATTI

Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura –DPD

Servizio competente: *Servizio Foreste e Parchi* (DPD021) - Via Salaria Antica Est, 27 - 67100 L'AQUILA.
e-mail dpd021@regione.abruzzo.it - PEC dpd021@pec.regione.abruzzo.it

Dirigente: Dott. For. Sabatino Belmaggio
Tel. 0862364002 – sabatino.belmaggio@regione.abruzzo.it

Ufficio competente: *Coordinamento e Pianificazione nel Settore Forestale* (DPD021/002)

Responsabile dell'Ufficio e del Procedimento: Dott. For. Francesco Contu
Tel. 0862 364278 – francesco.contu@regione.abruzzo.it.

22. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

(artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 - GDPR - del 27 aprile 2016)

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del Trattamento è la Giunta della REGIONE ABRUZZO (di seguito Titolare), con sede in Via Leonardo da Vinci 6 - 67100 L'Aquila (AQ), CF 80003170661. Posta Elettronica: privacy@regione.abruzzo.it, centralino: (+39) 0862.3631.

2. Responsabile della protezione dei dati - RDP (o DPO)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP o DPO) che lei ha il diritto di contattare in qualsiasi momento per ogni necessità legata al trattamento dei suoi dati personali. Dati di contatto e. mail: dpo@regione.abruzzo.it.

3. Oggetto del trattamento

Il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti attraverso altre fonti saranno trattati esclusivamente per svolgere servizi erogati dal Titolare e riguardano i dati personali che permettono l'identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome) - e i dati personali che permettono l'identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP, ecc.).

4. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati sono trattati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti che la normativa riconosce all'interessato.

La raccolta e il trattamento dei dati personali, pertinenti e non eccedenti, sono effettuati esclusivamente per le seguenti finalità:

- a. erogazione dei servizi dell'ente, di informazioni e di assistenza tecnica attraverso gli appositi canali di contatto;
- b. esecuzione dei propri compiti ed esercizio dei propri pubblici poteri;
- c. adempimenti di obblighi previsti da norme di legge, regolamenti, normativa comunitaria;
- d. dare corso ad un procedimento amministrativo e dare seguito alle richieste inoltrate dai cittadini, contribuenti e legali rappresentanti di enti o società.

La *base giuridica* sulla quale si fonda la liceità è costituita da una delle seguenti condizioni:

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta il Titolare del trattamento (art. 6.1.c del Regolamento);
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri al quale è soggetta il Titolare del trattamento (art. 6.1.e del Regolamento).

5. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati e non; i dati personali sono, altresì, trattati dai "delegati e dai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, a compiere adempimenti specificatamente indicati dal Titolare del trattamento", nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, nei limiti dello scopo per cui sono stati raccolti.

I dati personali e relativi a particolari categorie di dati (art 9), saranno inoltre trattati al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché alle disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge. I dati sono registrati e conservati in banche dati cartacee, informatiche e miste (cartacee e informatiche).

Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento. La protezione dei dati è garantita dall'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del Regolamento.

6. Luogo di trattamento

I dati vengono attualmente trattati e archiviati presso le sedi del Titolare.

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere ex art. 13 par. 2 lett. e)

Il conferimento dei dati è facoltativo nei casi di dati forniti volontariamente dall'Interessato e in tutti i casi in cui non sia prevista l'obbligatorietà del conferimento sulla base di specifica previsione normativa e/o di regolamento. Nei casi di stipula di contratti con l'Amministrazione regionale, il conferimento dei dati è un requisito necessario per la conclusione dei contratti medesimi. Nei casi in cui il conferimento dei dati non sia obbligatorio, il mancato conferimento dei dati richiesti come necessari comporterà l'impossibilità di ottenere il servizio e/o accedere al beneficio, contributo o procedura richiesti.

8. Comunicazione dei dati (destinatari)

Ferme restando le comunicazioni eseguite esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti e trattati potranno essere comunicati in Italia ad altre amministrazioni pubbliche nonché a soggetti del terzo settore in rete con la P.A., competenti per le finalità di cui sopra.

9. Periodo di Conservazione o criteri per determinare tale periodo

I dati saranno conservati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono raccolti, rispettando il principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare (per tutta la durata della Programmazione del CSR Abruzzo 2023-2027).

La tempistica di conservazione della documentazione contenente dati personali è regolamentata da quanto previsto nel "Manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali" adottato con Determinazione Direttoriale della Regione Abruzzo.

10. Diritti dell'interessato

Diritti dell'interessato – artt. 15 e ss

L'interessato può esercitare i seguenti diritti sui dati personali, nella misura in cui è consentito dal Regolamento:

- Accesso (art. 15 del Regolamento)
- Rettifica (art. 16 del Regolamento)
- Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento): non esercitabile per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art. 17.3.c)
- Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento)
- Portabilità (art. 20 del Regolamento): non esercitabile nell'esercizio di compiti di interesse pubblico quale quello sanitario (art. 20.3)
- Opposizione al trattamento, (art. 21 del Regolamento)

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati contattabile ai riferimenti sopra riportati.

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo – artt. 77, 79

L'interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (Centralino telefonico: (+39) 06.696771,

Fax: (+39) 06.69677.3785, Posta elettronica: protocollo@gpdp.it come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

23. ALLEGATI

ALLEGATO 1: DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO, SPECIFICHE TECNICHE, SPESE AMMISSIBILI E STIMA DEI COSTI.

La tipologia di intervento SRD05.1, denominata "Impianto di imboschimento naturaliforme su superfici agricole", prevede la realizzazione di impianti naturaliformi con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative) nonché produttive (legno, legname e tartufi), realizzati utilizzando specie forestali arboree e arbustive autoctone di origine certificata, anche micorrizzate, adatte alle condizioni ambientali locali, al fine di creare nuove superfici forestali permanenti.

I terreni imboschiti nell'ambito del presente Avviso saranno assoggettati alle norme forestali e pertanto tutelati dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio, con segnalazione all'U.T.E. di zona del cambio di destinazione d'uso da terreno agricolo a bosco. Non è perciò permessa la loro "trasformazione", ossia l'eliminazione delle piante poste a dimora per cambiarne la destinazione d'uso, fatti salvi i casi previsti dalle vigenti norme in materia.

Nell'ambito del presente Avviso è pertanto possibile realizzare due diverse tipologie di impianti: Imboschimenti a Funzioni Multiple (IFM) e Imboschimenti a Funzioni Multiple con Piante Forestali Micorrizzate (IPM).

IMBOSCHIMENTI A FUNZIONI MULTIPLE (IFM)

1. Scelta delle specie e composizione. La scelta delle specie forestali deve essere effettuata in funzione delle caratteristiche climatiche ed edafiche del luogo di impianto, avvalendosi delle indicazioni in tal senso derivanti dall'osservazione dei popolamenti naturali esistenti nella zona prescelta. Nella realizzazione degli impianti dovranno essere utilizzate specie autoctone, adeguate alle condizioni stagionali (clima, suolo, esposizione, pendenza, ecc.), anche in riferimento ai documenti e alle cartografie esistenti (Carta fitoclimatica, Carta dei suoli, Carta della vegetazione potenziale e relative serie vegetazionali).

Gli impianti dovranno comunque essere realizzati utilizzando almeno **tre specie arboree di diverso sviluppo a maturità**. L'utilizzazione di conifere è di norma consentita per una percentuale massima pari al 33% del totale delle piante messe a dimora. Tale limite potrà tuttavia essere elevato fino al 50% in presenza di valide motivazioni tecnico-scientifiche, da esplicitare in sede di progettazione dell'intervento.

2. Materiale d'impianto. Per la realizzazione dell'imboschimento si dovranno utilizzare piantine di buona qualità, robuste e sane, con buon equilibrio fra la parte aerea e la parte ipogea, con apparato radicale ben sviluppato, ramificato e senza malformazioni. I materiali di impianto dovranno essere in regola con le normative in materia di certificazione della provenienza.

3. Densità, schemi e sestri di impianto. Negli impianti realizzati secondo schemi geometrici la densità minima deve essere di almeno 1.100 piante/ha. Gli interventi nei quali è prevista la messa a dimora di un numero di piante arboree per ettaro inferiore a 1.100 sono ammessi solo se progettati e realizzati secondo schemi di impianto curvilinei o a gruppi. In ogni caso, e quindi anche quando si adottano schemi di impianto curvilinei o a gruppi, non sono ammessi a finanziamento impianti con numero di piante arboree per ettaro imboschito inferiore a 600; tale numero può essere tuttavia ridotto a 500 se l'impianto è realizzato utilizzando anche essenze arbustive, che devono essere in numero non inferiore a 200 per ettaro.

Nella progettazione e nella realizzazione dell'impianto, anche qualora si adottino sestri geometrici, è ammesso che porzioni della superficie di intervento possano essere lasciate "scoperte" se adibite a usi non produttivi direttamente connessi agli obiettivi naturalistici dell'imboschimento (es. radure, piccoli stagni, etc.). Tali porzioni non potranno superare il 10% della superficie di ogni singolo corpo da rimboschire e dovranno essere lasciate all'evoluzione naturale. Le superfici non interessate dalla messa a dimora sono calcolate in funzione delle aree di insidenza che le essenze impiegate, in relazione ai sestri di impianto utilizzati, svilupperanno a maturità.

Nel caso si adotti il modulo a gruppi, questi saranno costituiti da 10-15 piantine della stessa specie e dovranno alternarsi nello spazio ad altri gruppi costituiti in maniera simile ma con specie diverse. Le porzioni scoperte potranno ammontare in questo caso al 15% della superficie del singolo appezzamento imboschito, calcolata come se le piante fossero state messe a dimora con sesto geometrico.

In ogni caso, essendo l'obiettivo finale dell'imboschimento quello di ricreare un bosco naturale, disetaneo e misto, nella progettazione e nella realizzazione dell'impianto dovranno essere adottate tutti gli accorgimenti tecnici necessari affinché tale obiettivo possa essere raggiunto.

4. Cure colturali. Le cure colturali da attuarsi negli anni successivi dovranno essere previste in sede di progettazione dell'intervento, nella sezione del Piano di Investimento dedicata al Programma di Coltura e Conservazione, nel quale devono essere definiti gli interventi da porre in essere per favorire l'affermazione del soprassuolo per un periodo pari ad almeno quindici anni. In generale si dovranno programmare tutti gli interventi necessari a favorire l'accrescimento delle giovani piantine, quali lavorazioni del terreno, controllo della vegetazione erbacea, interventi irrigui, ecc., da realizzarsi con modalità definite in funzione del tipo di terreno, delle condizioni climatiche, dello stato della vegetazione, delle effettive disponibilità idriche. Nel Programma dovranno essere previsti anche gli interventi di diradamento.

5. Stima dei costi. Per la stima dei costi, necessaria ai fini della quantificazione delle spese ammissibili a contributo, in relazione alla situazione specifica dell'appezzamento da rimboschire e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle specifiche condizioni del sito di intervento, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci del vigente Prezzario Agricolo Regionale.

A- Costi di impianto. In questa categoria sono comprese le lavorazioni per la preparazione del terreno all'impianto e messa a dimora delle piantine, come di seguito identificate:

- lavorazione andante del terreno;
- scavo per l'apertura di buca 40X40X40 cm (in alternativa alla voce precedente);
- acquisto di piantine di specie forestali;
- approvvigionamento delle piantine;
- collocamento a dimora delle piantine;

B- Protezione dell'impianto, viabilità interna, opere accessorie. In questa categoria sono comprese le lavorazioni per la protezione dell'impianto e quelle inerenti l'infrastrutturazione necessaria per la sua realizzazione e manutenzione, come di seguito identificate:

- realizzazione di chiudenda con cancelli in legno o di recinzione con cancello in profilato di ferro;
- realizzazione di protezioni individuali mediante acquisto e posa in opera di shelter o sistemi analoghi;
- apertura di sentieri e piste di servizio;
- acquisto e posa in opera di tabelloni indicatori dei lavori e di tabelle monitorie;

C - Costi di manutenzione 1° anno. Fermo restando che il beneficiario dovrà porre in essere tutte le operazioni previste nell'apposito Programma di Coltura e Conservazione, in questa categoria sono comprese le lavorazioni volte a garantire la riuscita dell'intervento e l'affermazione dell'impianto da porre in essere nel primo anno successivo all'ultimazione del medesimo, come di seguito identificate:

- risarcimento delle fallanze previa riapertura delle buche, nel limite del 10% delle piantine poste a dimora;
- acquisto di piantine di specie forestali;
- approvvigionamento delle piantine;
- lavorazioni del terreno per cure colturali;
- irrigazioni di soccorso.

D. Altre spese ammissibili nell'ambito della realizzazione dell'impianto. Sono ammissibili a finanziamento:

- eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza, determinati in applicazione delle norme e altre disposizioni vigenti;
- spese generali, che comprendono: progettazione e direzione lavori; consulenze specialistiche a supporto della progettazione, fornite da professionisti abilitati o da strutture qualificate; spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR. Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo complessivo dei lavori ammessi a finanziamento al netto di IVA e delle spese generali stesse, pari al 10%.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

IMBOSCHIMENTI A FUNZIONI MULTIPLE CON PIANTE FORESTALI MICORRIZATE (IPM).

1. Scelta delle specie e composizione. La scelta delle specie forestali simbiotiche delle diverse specie di tartufo coltivabili deve essere effettuata in funzione delle caratteristiche climatiche ed edafiche del luogo di impianto, avvalendosi delle indicazioni in tal senso derivanti dall'osservazione dei popolamenti naturali esistenti nella zona prescelta. Nella realizzazione degli impianti dovranno essere utilizzate specie autoctone, adeguate alle condizioni stagionali (clima, suolo, esposizione, pendenza, ecc.), anche in riferimento ai documenti e alle cartografie esistenti (Carta fitoclimatica, Carta dei suoli, Carta della vegetazione potenziale e relative serie vegetazionali).

Gli impianti dovranno comunque essere realizzati utilizzando **due o più specie arboree**, consociando specie meno longeve con entrata in produzione precoce con specie che pur entrando in produzione più tardi risultano più longeve, secondo moduli di impianto che facilitino l'esecuzione delle operazioni colturali. In aggiunta alle specie arboree è ammessa l'utilizzazione di specie arbustive

2. Materiale d'impianto. Per la realizzazione dell'imboschimento si dovranno utilizzare piantine micorrizate di buona qualità, robuste e sane, con buon equilibrio fra la parte aerea e la parte ipogea, con apparato radicale ben sviluppato, ramificato e senza malformazioni. Le piantine devono possedere un buon grado di micorrizzazione e deve essere garantita la specie di tartufo inoculata. La scelta del tartufo simbiote deve essere effettuata in funzione della flora micologica ipogea presente nella zona d'impianto e sulla base dei caratteri pedologici di quest'ultima. Le caratteristiche di cui sopra devono risultare da apposita certificazione o attestazione. I materiali di impianto dovranno altresì essere in regola con le normative in materia di certificazione della provenienza.

3. Densità, schemi e sestii di impianto. Al fine di favorire la rapida colonizzazione del terreno da parte del micelio e contemporaneamente evitare di ridurre lo spazio a disposizione degli apparati radicali la densità di impianto dovrà essere pari a **400 piante per ettaro**, corrispondente ad un sesto di 5x5 ml.

4. Cure colturali. Le cure colturali da attuarsi negli anni successivi dovranno essere previste in sede di progettazione dell'intervento, nella sezione del Piano di Investimento dedicata al Programma di Coltura e Conservazione, nel quale devono essere definiti gli interventi da porre in essere per favorire l'affermazione del soprassuolo per un periodo pari ad almeno quindici anni. In generale si dovranno programmare tutti gli interventi necessari a favorire l'accrescimento delle giovani piantine, quali lavorazioni del terreno, controllo della vegetazione erbacea, interventi irrigui, ecc., da realizzarsi con modalità definite in funzione del tipo di terreno, delle condizioni climatiche, dello stato della vegetazione, delle effettive disponibilità idriche. Nel Programma dovranno essere previsti anche gli interventi di diradamento.

5. Stima dei costi. Per la stima dei costi, necessaria ai fini della quantificazione delle spese ammissibili a contributo, in relazione alla situazione specifica dell'appezzamento da rimboschire e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle specifiche condizioni del sito di intervento, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci del vigente Prezzario Agricolo Regionale.

A- Costi di impianto. In questa categoria sono comprese le lavorazioni per la preparazione del terreno all'impianto e messa a dimora delle piantine, come di seguito identificate:

- lavorazione andante del terreno;
- scavo per l'apertura di buca 40X40X40 cm (in alternativa alla voce precedente);
- acquisto di piantine micorrizzate di specie forestali;
- approvvigionamento delle piantine;
- collocamento a dimora delle piantine;

B- Protezione dell'impianto, viabilità interna, opere accessorie. In questa categoria sono comprese le lavorazioni per la protezione dell'impianto e quelle inerenti l'infrastrutturazione necessaria per la sua realizzazione e manutenzione, come di seguito identificate:

- realizzazione di chiudenda con cancelli in legno o di recinzione con cancello in profilato di ferro;
- realizzazione di protezioni individuali mediante acquisto e posa in opera di shelter o sistemi analoghi;
- apertura di sentieri e piste di servizio;
- realizzazione di impianto di irrigazione fisso;
- acquisto e posa in opera di tabelloni indicatori dei lavori e di tabelle monitorie;

C - Costi di manutenzione 1° anno. Fermo restando che il beneficiario dovrà porre in essere tutte le operazioni previste nell'apposito Programma di Coltura e Conservazione, in questa categoria sono comprese le lavorazioni volte a garantire la riuscita dell'intervento e l'affermazione dell'impianto da porre in essere nel primo anno successivo all'ultimazione del medesimo, come di seguito identificate:

- risarcimento delle fallanze previa riapertura delle buche, nel limite del 10% delle piantine poste a dimora;
- acquisto di piantine di specie forestali;
- approvvigionamento delle piantine;
- lavorazioni del terreno per cure colturali;
- irrigazioni di soccorso (solo nel caso in cui non sia prevista la realizzazione dell'impianto di irrigazione).

D. Altre spese ammissibili nell'ambito della realizzazione dell'impianto. Sono ammissibili a finanziamento:

- eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza, determinati in applicazione delle norme e altre disposizioni vigenti;
- spese generali, che comprendono: progettazione e direzione lavori; consulenze specialistiche a supporto della progettazione, fornite da professionisti abilitati o da strutture qualificate; spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR. Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo complessivo dei lavori ammessi a finanziamento al netto di IVA e delle spese generali stesse, pari al 10%.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

----- oooOooo -----

DISPOSIZIONI COMUNI

1. Per le voci di costo che nel presente allegato sono riferite al vigente **Prezzario Agricolo Regionale NON è necessaria la presentazione dei preventivi.**

2. **L'analisi dei costi** è ammessa esclusivamente per voci di costo non contemplate nei Prezzari regionali: non è ammesso apportare alle opere oggetto di intervento modifiche di dettaglio al solo fine di non utilizzare le suddette voci, che sono sempre da intendersi quali prezzi massimi.
3. **L'analisi dei costi** è redatta applicando alle quantità di materiali, noli e trasporti necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce i rispettivi prezzi elementari, dedotti dai prezzari ufficiali della Regione Abruzzo, da listini ufficiali o dai listini delle C.C.I.A.A. o, in difetto, da indagini di mercato opportunamente documentate. Per la manodopera si dovrà far riferimento ai vigenti C.C.N.L. All'importo così determinato è aggiunta, per tener conto dei normali costi relativi alla sicurezza nei cantieri, una percentuale pari al 2% dell'importo stesso.
4. Per le voci di costo derivanti da **analisi dei costi** condotta secondo quanto dettagliato nei precedenti punti 2 e 3 è **necessaria la presentazione di tre preventivi**, da acquisirsi obbligatoriamente esclusivamente tramite l'applicazione "**Gestione preventivi per domanda di sostegno**" del SIAN.
5. Nella stima dei costi sono utilizzati i prezzari vigenti alla data di presentazione della domanda di sostegno o dell'eventuale domanda di variante.
6. Per le **spese generali** inerenti **la progettazione e la direzione dei lavori**, ammissibili in qualità di spese generali collegate all'investimento, ferma restando la percentuale massima riconosciuta ammissibile a finanziamento, pari al 10% del costo totale dei lavori al netto di IVA, si può operare:
 - **mediante presentazione di tre preventivi**, da acquisirsi obbligatoriamente esclusivamente tramite l'applicazione "**Gestione preventivi per domanda di sostegno**" del SIAN;
 - **ovvero** prendendo a riferimento il **Decreto 17 giugno 2016, n. 50** del Ministero della Giustizia recante "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*". In questo caso dovrà essere prodotto anche il foglio di calcolo allegato alle DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI GENERALI PER GLI INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE approvate dall'AdGR (*Allegato C – Calcolo_parcelle_DM_17-06-16*)
7. Le **spese generali** riconducibili ad **attività professionali da effettuare con l'ausilio di personale dipendente o parasubordinato** sono ammissibili a finanziamento solo nel caso in cui in sede di domanda di sostegno sia presentato il Piano dei fabbisogni con l'indicazione delle figure professionali da impiegare, del periodo di realizzazione del progetto e del costo orario di ogni figura, nel rispetto di quanto stabilito nella Circolare AGEA Prot. 0070049 del 20.10.2021 recante "*Istruzioni per la rendicontazione ed il controllo delle Spese per il personale dedicato a funzioni Tecniche*".

ALLEGATO 2: NOZIONE DI FALLIMENTO DELL'IMPIANTO

L'impianto, o parte di esso, si considera fallito quando il numero di piante idonee presenti scende anche una sola volta sotto le "soglie minime" di seguito definite e il beneficiario non ha provveduto, entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell'evento, alla sostituzione delle fallanze.

Sono definite piante idonee le piante che in sede di verifica risultano vive e che non presentano, per esempio: fusto spezzato o gravemente inclinato o anche solo parzialmente sradicato; grave malattia o attacco parassitario o deperimento che possano determinarne la morte o il blocco della crescita; sviluppo ipso-diametrico ridotto, tale da rendere la pianta inadatta, senza possibilità di recupero, allo scopo colturale per il quale è stata piantata.

Le piante idonee devono essere uniformemente distribuite sull'intera superficie impiantata.

Sono considerate fallanze tutte le piante morte, quelle mancanti in relazione al modulo di impianto adottato e quelle sulle quali vengono riscontrati i difetti indicati in precedenza.

E' definita soglia minima (con riferimento all'unità di superficie) la percentuale di piante idonee presenti calcolata in riferimento al numero di piante messe a dimora in sede di realizzazione dell'impianto, al netto degli sfolli e dei diradamenti previsti nel Programma di Coltura e Conservazione.

Tali soglie sono di seguito individuate in relazione agli anni di impegno:

- per i primi cinque anni successivi alla realizzazione dell'impianto la soglia minima è pari o superiore all'80% delle piante inizialmente messe a dimora;
- per gli anni dal sesto al quindicesimo la soglia minima è pari o superiore al 70% delle piante inizialmente messe a dimora, da calcolarsi sul numero di piante messe a dimora in sede di realizzazione al netto delle piante asportate con gli interventi di diradamento previsti nel piano di coltura e conservazione.

ALLEGATO 3. PIANO DI INVESTIMENTO: ARTICOLAZIONE E CONTENUTI

In applicazione del Criterio di ammissibilità CR01 della scheda inerente l'intervento di cui al presente Avviso, ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata di un "Piano di investimento", redatto in coerenza con le Linee guida europee per "Afforestation and Reforestation" volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il Piano dovrà essere redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente alla redazione di Piani di Gestione Forestale, e pertanto in possesso dell'abilitazione all'esercizio della Professione di Dottore Forestale o Agronomo iscritto, ove pertinente, al relativo Ordine Professionale.

Il Piano di Investimento, che dovrà interessare tutte le superfici di proprietà o comunque gestite dal richiedente, dovrà essere redatto con l'articolazione e i contenuti minimi di seguito specificati. Ulteriori contenuti possono essere inseriti a discrezione del tecnico redattore.

PARTE GENERALE.

Cap. 1: Descrizione dell'azienda, dell'ambiente e del territorio.

- 1) Descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto titolare dell'Azienda (dati anagrafici e fiscali, personalità giuridica, titoli di possesso delle superfici gestite, ecc.).
- 2) Inquadramento amministrativo: ricognizione dei terreni in possesso dell'azienda, con localizzazione (Comune, località, estremi catastali) dei singoli appezzamenti.
- 3) Inquadramento climatico, geo-pedologico, faunistico e vegetazionale.
- 4) Vincoli;
- 5) Notizie sui fabbricati, sui manufatti e sulle opere di sistemazione idraulico-forestale esistenti.
- 6) Notizie sull'assetto idro-geologico dei terreni e dei corsi d'acqua.
- 7) Altre informazioni ritenute di interesse generale.

Cap. 2: Presentazione del complesso aziendale.

- 1) Suddivisione del complesso in tipi di copertura del suolo (superfici boscate, arbusteti, prati permanente e pascoli, coltivazioni arboree ed erbacee, ecc.).
- 2) Descrizione dei criteri di gestione attuati, con particolare riferimento al rispetto delle condizioni stabilite Linee guida europee Afforestation and Reforestation.
- 3) Definizione degli obiettivi perseguiti e descrizione sintetica degli indirizzi da applicare e delle misure da attuare, secondo i vari tipi di bosco e di uso del suolo, al fine di conseguire e mantenere la buona condizione degli ecosistemi forestali.
- 4) Definizione delle potenzialità evolutive delle cenosi naturali o semi-naturali, con valutazione dei rischi connessi alla conservazione (incendi boschivi, diffusione di parassiti e malattie, ecc.) e individuazione delle misure volte a garantire la protezione dai medesimi e l'adattamento ad essi.
- 5) Descrizione generale della viabilità esistente e delle possibilità di potenziamento delle infrastrutture di interesse forestale e di quelle turistico-ricreative o comunque a finalità extra-produttive.
- 6) Individuazione degli appezzamenti potenzialmente destinabili all'imboschimento nei quindici anni successivi alla redazione del Piano, con indicazione della tipologia di imboschimento in essi realizzabile: impianti a finalità multiple miranti a costituire superfici boscate naturaliformi; impianti di arboricoltura da legno polispecifici con ciclo medio-lungo (superiore a 20 anni); impianti di arboricoltura da legno con ciclo breve (inferiore a 20 anni); impianti con piante forestali a duplice attitudine (micorrizate con funghi del genere *Tuber*).

- 7) Altri argomenti attinenti ai criteri generali con i quali sono stati affrontati i problemi tecnici della gestione.

Cap. 3: Investimenti previsti nell'ambito dell'Intervento SRD05 del CSR Abruzzo 2023/2027 - Relazione tecnica di dettaglio

Nel Capitolo 3 devono essere analizzate, con riferimento agli interventi per i quali è richiesto il finanziamento, le motivazioni tecniche ed economiche delle scelte progettuali in funzione delle caratteristiche dei siti oggetto di intervento. A tal fine sono esaminati e descritti con sufficiente dettaglio e precisione almeno gli aspetti di seguito elencati.

- 1) Localizzazione dell'intervento: Comune, Provincia, estremi catastali delle particelle interessate, riferimento alle cartografie ufficiali della Regione Abruzzo, coordinate in formato WSG84 del centroide della superficie o delle superfici oggetto d'intervento.
- 2) Sussistenza di vincoli, loro natura, compatibilità dell'intervento proposto con gli stessi.
- 3) Clima (temperature, piovosità, ecc.) e inquadramento fitoclimatico.
- 4) Inquadramento geo-pedologico.
- 5) Caratteri morfologici e dati topografici.
- 6) Vegetazione.
- 7) Obiettivi dell'intervento.
- 8) Descrizione analitica delle operazioni e delle opere per le quali si richiede il finanziamento, con le relative motivazioni, criteri e modalità utilizzate per la loro quantificazione fisica ed economica.
- 9) Analisi dei principi di gestione sostenibile delle foreste (Conferenza Ministeriale sulla Protezione delle Foreste in Europa – Helsinki 1993) e dimostrazione della conformità ai medesimi in relazione agli interventi per i quali è richiesto il finanziamento nell'ambito del presente Avviso
- 10) Cronoprogramma e stima dei tempi di esecuzione delle operazioni di progetto.
- 11) Particolari costruttivi delle opere previste.
- 12) Elementi oggettivi utili per il calcolo del punteggio proposto per il progetto.
- 13) Computo metrico estimativo relativo alla realizzazione dell'investimento redatto secondo quanto specificato nell'Allegato 1. Eventuali voci di spesa non riportate nel computo metrico estimativo non sono ammissibili a finanziamento. Lo stesso dicasi per le opere, operazioni e/o acquisti che, non previsti in progetto, sono in sede di istruttoria considerate necessarie per la buona riuscita degli interventi: gli stessi saranno realizzati con oneri a completo carico del beneficiario.

Cap. 4: Piano di coltura e conservazione degli impianti e delle opere accessorie.

Nel Capitolo 4 devono essere descritte e dettagliate per un periodo pari ad almeno 15 anni e con riferimento alle singole annualità le operazioni alla cui esecuzione il beneficiario è tenuto al fine di garantire la riuscita dell'intervento.

ALLEGATI

Al Piano dovranno essere allegati tutti gli elaborati di seguito elencati.

- A) Cartografia generale, realizzata su base topografica in scala idonea, nella quale siano adeguatamente rappresentate le informazioni di cui ai Capitoli 1) e 2), con relativa legenda.
- B) Cartografia di dettaglio, costituita da estratto della carta tecnica regionale (C.T.R.) a scala 1:10.000 o 1:5.000 o dell'Ortofotocarta in scala 1:10.000 con evidenziati i confini dell'area oggetto dell'intervento.
- C) Copia della mappa catastale con evidenziate le particelle o le porzioni delle stesse interessate dai lavori. Nel caso in cui le particelle siano interessate solo parzialmente dall'intervento dovranno essere individuate, a seguito di apposite misurazioni sul terreno, le esatte superfici interessate.

- D) Documentazione fotografica idonea ad evidenziare lo stato dei luoghi ante intervento anche in funzione dei controlli sulle domande di pagamento. Le riprese dovranno essere effettuate da punti facilmente individuabili in maniera da consentire il confronto delle situazioni ante e post intervento.
- E) Tavole e disegni necessari in funzione della tipologia di intervento.
- F) Estratti degli eventuali Piani di Gestione Silvo-Pastorale o delle Aree natura 2000 dai quali sia possibile rilevare la compatibilità delle operazioni previste sulle superfici oggetto di intervento.

ALLEGATO 4: FAC-SIMILE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____, via _____
in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____
con sede legale in _____, via _____
CF _____ P.IVA _____

Sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole di incorrere, in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nella conseguenza dei benefici concessi nonché nelle sanzioni penali ai sensi degli art. 75 e 76 del predetto DPR:

DICHIARA

(Tutti i richiedenti - Rispetto del divieto di cumulo di cui al Reg. (UE) n. 2022/2472, art. 8)

- Di non aver percepito e di non richiedere in futuro per gli investimenti e/o voci di spesa finanziabili con il presente Avviso, altre agevolazioni o finanziamenti pubblici.
- Di aver richiesto e/o percepito per gli investimenti e/o voci di spesa finanziabili con il presente Avviso, le seguenti agevolazioni/finanziamenti pubblici:

Fonte del finanziamento	Investimento/voce di spesa	Importo percepito

DICHIARA

(Tutti i richiedenti – Reg (UE) 2022/2472, art. 1, par. 4, lett. a) - Impegno Deggendorf)

- Di non aver ricevuto dall'autorità nazionale competente un'ingiunzione di recupero di aiuti di stato precedentemente ottenuti dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea.
- Di aver rimborsato o depositato in un conto bloccato detti aiuti in ottemperanza ad un'ingiunzione di recupero ricevuta dall'autorità nazionale competente.

DICHIARA

(Tutti i richiedenti – Recuperabilità I.V.A.)

- le spese sostenute per il pagamento dell'IVA **non sono** recuperabili.
- le spese sostenute per il pagamento dell'IVA **sono** recuperabili.

DICHIARA

(Tutti i richiedenti – “Impresa in difficoltà” - art. 2 punto (59) Reg. (UE) 2022/2472)

- di non essere “impresa in difficoltà” come da definizione di cui all'art. 2 punto (59) del Reg. (UE) 2022/2472.

DICHIARA

(Solo richiedenti privati – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - D.Lgs 14/2019 e s.m.i.)

- di non essere soggetto sottoposto alle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di impresa, secondo quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs 14/2019, come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.

DICHIARA
(Tutti i richiedenti)

che le spese eccedenti il contributo concedibile necessarie per portare a compimento l'investimento saranno sostenute a proprio carico, senza aver nulla a che pretendere dall'Amministrazione per le stesse.

DICHIARA
(Tutti i richiedenti)

che non è in possesso dell'attestato di Imprenditore Agricolo Professionale.
 che è in possesso dell'attestato di Imprenditore Agricolo Professionale, rilasciato da _____ il __ / __ / _____ valido fino al __ / __ / _____.

DICHIARA
(Solo soggetti tenuti all'applicazione del D.Lgs 36/2023)

che in sede di scelta del o dei professionisti incaricati sono state rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, si allega copia fronte retro del documento di identità in corso di validità: Tipo _____ n. _____ scadenza __ / __ / _____

Luogo e data

FIRMA DEL DICHIARANTE

L'Amministrazione informa, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

ALLEGATO 5: FAC-SIMILE DICHIARAZIONE PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS
(Solo richiedenti privati)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____, via _____
in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____
con sede legale in _____, via _____
CF _____ P.IVA _____

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex -dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i³;
- di aver conferito incarichi professionali e/o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex -dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;
- di aver conferito incarichi professionali e/o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex – dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

DICHIARA altresì, ai fini dei controlli di competenza dell'Amministrazione procedente che nel periodo dal _____ al _____:

- non ha conferito** incarichi professionali
- non ha concluso** alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo.

OVVERO

- ha conferito** incarichi professionali ai professionisti di seguito elencati:

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale

- ha concluso** contratti di lavoro subordinato o autonomo con i soggetti di seguito elencati:

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, si allega copia fronte retro del documento di identità in corso di validità: Tipo _____ n. _____ scadenza __ / __ / _____

Luogo e data

FIRMA DEL DICHIARANTE

³In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell'ex dipendente senza aver rispettato le disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l'incarico o il lavoro, di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, e l'obbligo per l'ex dipendente di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

L'Amministrazione informa, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

ALLEGATO 6: DICHIARAZIONE DOCUMENTO NON PRODOTTO
(da compilare ed inserire sul Sistema SIAN in luogo del documento eventualmente non allegato)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____, via _____
CF _____ P.IVA _____
in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE della Ditta _____
con sede legale in _____, via _____
CF _____ P.IVA _____

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

che alla Domanda di Sostegno n. _____, inoltrata ai sensi dell'Avviso pubblico inerente l'intervento SRD05 del CSR Abruzzo 2023/2027 non ha allegato il seguente documento:

per la seguente motivazione:

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, si allega copia fronte retro del documento di identità in corso di validità: Tipo _____ n. _____ scadenza __ / __ / _____

Luogo e data

FIRMA

L'Amministrazione informa, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

ALLEGATO 7: QUADRO SINOTTICO CRITERI DI SELEZIONE APPLICABILI

Il sottoscritto _____
 nato a _____ il _____
 residente a _____, via _____
 CF _____ P.IVA _____
 in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE della Ditta _____
 con sede legale in _____, via _____
 CF _____ P.IVA _____

DICHIARA

che alla Domanda di Sostegno n. _____, inoltrata ai sensi dell'Avviso pubblico inerente l'Intervento SRD05 del CSR Abruzzo 2023/2027 **sono attribuibili, in funzione dei criteri di selezione riportati nell'Avviso pubblico, i punteggi di cui al quadro sinottico di seguito riportato sulla base dei documenti, allegati alla domanda, nel medesimo elencati.**

Criterio di selezione	Punteggio massimo	Punteggio auto-attribuito	Documenti giustificativi
1.1 Livello di connessione con interventi analoghi realizzati in precedenza	10		
2.1 Grado di svantaggio dell'area interessata	20		
3.1 Tipologia Richiedente	20		
4.1 Superficie ammissibile al sostegno	20		
5.1 Indice di boscosità del territorio comunale interessato	30		

_____ooOoo_____

Luogo e data

FIRMA DEL DICHIARANTE

_____ooOoo_____

ALLEGATO 8: RISPETTO DEI LIMITI ALLA CUMULABILITÀ

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (rilasciata ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

OGGETTO: Rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili con gli aiuti concessi dal PSR 2014-2022.

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____, via _____

CF _____ P.IVA _____

in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE della Ditta _____

con sede legale in _____, via _____

CF _____ P.IVA _____

titolare della domanda di pagamento Agea n. _____

CONSAPEVOLE:

- che gli aiuti concessi dal PSR 2014-2022 sono cumulabili con le sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili in base al PSR nel limite delle specifiche aliquote massime di aiuto previste dalle varie Misure del PSR e riportate nell'Allegato II del Reg. UE 1305/2013 e comunque nel limite massimo del costo totale dell'investimento oggetto dell'agevolazione, se non diversamente disposto dal bando regionale di riferimento che potrebbe aver escluso ogni forma di cumulo;
- delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA sotto la propria responsabilità,

(barrare la casella corrispondente al caso concreto)

- di non aver usufruito, nel corso del periodo 2014 - 2022, di agevolazioni fiscali riconosciute in relazione ai titoli di spesa allegati alla domanda di pagamento PSR citata nelle premesse e di essere consapevole, che una volta ottenuto il contributo da parte di AGEA, non potrà più avvalersi del beneficio previsto dal credito d'imposta o altra agevolazione fiscale, nel caso in cui per gli stessi sia stato raggiunto il massimale previsto dall'allegato II al Regolamento UE 1305/2013;
- di aver usufruito nel corso del 2014 - 2022 del credito d'imposta/detrazione⁴ previsto/a dall'art. _____ del/della _____ relativamente ai titoli di spesa allegati alla domanda di pagamento PSR.

⁴ Inserire, a seconda della fattispecie, l'agevolazione fiscale avente ad oggetto i medesimi costi agevolabili dai PSR e il relativo riferimento normativo:

- i. Super e Iper ammortamento ex art. 1, co. 91 ss. della L. 208/2015, reintrodotti, da ultimo, per il 2019, dall'art. 1 del DL 34/2019 ed ex art. 1, co. 9-13 della L. n. 232 del 2016;
- ii. Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 184 e ss. della L. 160/2019;
- iii. Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 1051 e ss. della L. 178/2020;
- iv. Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, co. 98 e ss., della L. 208/2015;
- v. Credito d'imposta R&S ex art. 3 del D.L. n. 145 del 2013;
- vi. Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design ex art. 1, co. 198-209 della L. 160/2019;
- vii. Detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica (c.d. "Ecobonus") ex art. 1, co. 344 - 349 della L. n. 296 del 2006 e art. 14, co. 1 del D.L. n. 63 del 2013;
- viii. Detrazione per interventi antisismici e Sisma bonus acquisti ex art. 16, co. 1-bis e ss. del D.L. n. 63 del 2013;
- ix. Bonus facciate ex art. 1, commi 219 a 223 della L. n. 160 del 2019;
- x. altro (specificare).

A tal fine, dichiara:

- di aver beneficiato dell'agevolazione prevista dall'art. ____ del/della _____, in misura pari al ____% e per un importo calcolato di _____ euro (Allegare documentazione richiesta in nota)⁵;
- di aver già utilizzato il credito d'imposta ex art. ____ della _____ in compensazione orizzontale, per un importo pari a _____ euro;
- di aver già beneficiato della detrazione _____ ex art. ____ del/della _____ nel⁶:
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta ____), per un importopari a _____ euro;
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta ____), per un importopari a _____ euro;
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta ____), per un importopari a _____ euro;
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta ____), per un importopari a _____ euro;
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta ____), per un importopari a _____ euro;
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta ____), per un importopari a _____ euro;
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta ____), per un importopari a _____ euro;
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta ____), per un importopari a _____ euro;
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta ____), per un importopari a _____ euro.
- di essere consapevole che AGEA procederà alla liquidazione del contributo PSR per la quota restante fino al raggiungimento del massimale previsto dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013 e comunque nel limite massimo del costo complessivo dell'investimento;
- di essere altresì consapevole che per tale spesa non potrà più avvalersi del beneficio previsto dal credito d'imposta o altra agevolazione fiscale nel caso in cui la stessa raggiunga il massimale previsto dall'allegato II al Regolamento UE 1305/2013.

Il sottoscritto dichiara, altresì:

- di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;
- di essere consapevole che nel caso di presentazione di false prove al fine di ricevere il sostegno oppure di omissione per negligenza delle necessarie informazioni, ai sensi degli artt. 21 e 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e dell'art. 51.2 Reg. (UE) 809/2014, è prevista l'esclusione dal finanziamento, fatte salve

⁵ Con riferimento alle agevolazioni di cui ai precedenti punti i, ii e iii allegare la seguente documentazione:

- le fatture di acquisto dei beni agevolabili da parte del fornitore;
- (per l'agevolazione di cui al punto i) Dichiarazione/i dei redditi relative ai periodi d'imposta di fruizione dell'agevolazione.

Con riferimento all'agevolazione di cui al precedente punto iv allegare la seguente documentazione:

- Ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante la fruibilità del credito d'imposta;
- Dichiarazione dei redditi relativa al periodo/i d'imposta di fruizione dell'agevolazione (ove disponibile/i). Con riferimento all'agevolazione di cui ai precedenti punto v e vi allegare la seguente documentazione:

- Relazione tecnica asseverata;
- Certificazione della documentazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- (per l'agevolazione di cui al punto v) Dichiarazione/i dei redditi relative ai periodi d'imposta di fruizione dell'agevolazione. Con riferimento alle agevolazioni di cui ai precedenti punti vii, viii e ix allegare la seguente documentazione:

- Documenti di spesa (fatture fornitori);
- Documenti di acquisto (bonifici, assegni bancari o postali, ecc);
- Asseverazione tecnico abilitato (ove disponibile);
- Dichiarazione/i dei redditi relativa al periodo/i d'imposta di fruizione dell'agevolazione (ove disponibile/i).

⁶ Allegare la/e Dichiarazione/i dei redditi relativa/e al periodo/i d'imposta di fruizione dell'agevolazione.

le ulteriori sanzioni previste dalle leggi;

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” reperibile nel sito <https://www.regione.abruzzo.it/content/amministrazione-trasparente>

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, si allega copia fronte retro del documento di identità in corso di validità: Tipo _____ n. _____ scadenza __ / __ / _____

Luogo e data

FIRMA DEL DICHIARANTE

_____ooOoo_____

ALLEGATO 9: INDICE DI BOSCONITÀ DEI COMUNI DELLA REGIONE ABRUZZO

COMUNE	Totale superfici boscate (ha)	Superficie territoriale (ha)	Indice di boscosità (%) ⁷
Abbateggio	797,03	1.571,00	50,73%
Acciano	1.896,88	3.236,00	58,62%
Aielli	840,53	3.470,00	24,22%
Alanno	2.077,04	3.251,00	63,89%
Alba Adriatica	20,50	950,00	2,16%
Alfedena	3.013,69	4.027,00	74,84%
Altino	366,38	1.523,00	24,06%
Ancarano	144,80	1.441,00	10,05%
Anversa degli Abruzzi	2.440,83	3.178,00	76,80%
Archi	945,59	2.818,00	33,56%
Ari	269,18	1.126,00	23,91%
Arielli	194,91	1.151,00	16,93%
Arsita	1.627,32	3.404,00	47,81%
Ateleta	2.821,33	4.169,00	67,67%
Atessa	1.262,04	11.143,00	11,33%
Atri	1.070,10	9.144,00	11,70%
Avezzano	998,73	10.404,00	9,60%
Balsorano	4.477,77	5.801,00	77,19%
Barete	1.215,30	2.433,00	49,95%
Barisciano	1.796,88	7.856,00	22,87%
Barrea	4.047,60	8.696,00	46,55%
Basciano	396,40	1.864,00	21,27%
Bellante	376,20	4.988,00	7,54%
Bisegna	3.648,17	4.615,00	79,05%
Bisenti	845,20	3.089,00	27,36%
Bolognano	537,10	1.675,00	32,07%
Bomba	1.021,54	1.813,00	56,35%
Borrello	990,28	1.442,00	68,67%
Brittoli	810,42	1.581,00	51,26%
Bucchianico	467,31	3.805,00	12,28%
Bugnara	1.771,45	2.577,00	68,74%
Bussi sul Tirino	1.773,51	2.629,00	67,46%
Cagnano Amiterno	3.258,28	6.024,00	54,09%
Calascio	505,74	3.984,00	12,69%
Campoli	2.306,36	7.387,00	31,22%
Campo di Giove	2.178,97	3.045,00	71,56%
Campotosto	2.416,26	5.158,00	46,84%
Canistro	1.391,10	1.578,00	88,16%
Canosa Sannita	300,40	1.410,00	21,30%
Cansano	3.494,96	4.021,00	86,92%
Canzano	234,30	1.688,00	13,88%
Capestrano	2.430,59	4.308,00	56,42%
Capistrello	3.493,23	6.085,00	57,41%
Capitignano	2.086,72	3.063,00	68,13%
Caporciano	1.072,78	1.829,00	58,65%
Cappadocia	4.735,82	6.742,00	70,24%
Cappelle sul Tavo	23,30	546,00	4,27%
Caramanico Terme	4.123,95	8.455,00	48,78%
Carapelle Calvisio	974,09	1.448,00	67,27%
Carpineto della Nora	1.272,85	2.328,00	54,68%
Carpineto Sinello	1.403,26	2.948,00	47,60%
Carsoli	7.825,86	9.527,00	82,14%
Carunchio	1.819,28	3.239,00	56,17%
Casacanditella	219,85	1.241,00	17,72%

⁷ L'Indice di Boscosità dei Comuni della Regione Abruzzo è stato elaborato da F. Contu a partire dai dati utilizzati per la realizzazione della Carta Tipologico-Forestale dell'Abruzzo. Si ringraziano per la cortesia e la disponibilità l'Ing. Domenico Longhi e il Sig. Domenico Collalti.

COMUNE	Totale superfici boscate (ha)	Superficie territoriale (ha)	Indice di boscosità (%)
Casalanguida	112,23	1.359,00	8,26%
Casalbordino	327,24	4.590,00	7,13%
Casalincontrada	149,00	1.586,00	9,39%
Casoli	1.408,57	6.667,00	21,13%
Castel Castagna	838,70	1.772,00	47,33%
Castel del Monte	1.733,65	5.783,00	29,98%
Castel di Ieri	895,62	1.879,00	47,66%
Castel di Sangro	4.176,53	8.405,00	49,69%
Castel Frentano	116,35	2.188,00	5,32%
Castelguidone	870,90	1.487,00	58,57%
Castellafiume	2.136,05	2.461,00	86,80%
Castellalto	459,70	3.382,00	13,59%
Castelli	2.958,90	4.973,00	59,50%
Castelvecchio Calvisio	848,63	1.509,00	56,24%
Castelvecchio Subequo	818,20	1.923,00	42,55%
Castiglione a Casauria	646,21	1.665,00	38,81%
Castiglione Messer Marino	2.178,48	4.770,00	45,67%
Castiglione Messer Raimondo	609,90	3.083,00	19,78%
Castilenti	442,24	2.352,00	18,80%
Catignano	211,30	1.704,00	12,40%
Celano	680,72	9.177,00	7,42%
Celenza sul Trigno	911,79	2.261,00	40,33%
Cellino Attanasio	1.016,60	4.397,00	23,12%
Cepagatti	219,72	3.034,00	7,24%
Cerchio	70,63	2.011,00	3,51%
Cermignano	835,28	2.609,00	32,02%
Chieti	494,59	5.855,00	8,45%
Città S. Angelo	714,02	6.195,00	11,53%
Civita d'Antino	2.006,13	2.911,00	68,92%
Civitaluparella	1.276,03	2.251,00	56,69%
Civitaquana	362,01	2.178,00	16,62%
Civitella Alfedena	2.546,03	2.950,00	86,31%
Civitella Casanova	1.061,09	3.177,00	33,40%
Civitella del Tronto	3.380,35	7.765,00	43,53%
Civitella Messer Raimondo	634,80	1.237,00	51,32%
Civitella Roveto	3.391,15	4.535,00	74,78%
Cocullo	912,56	3.172,00	28,77%
Collarmele	407,54	2.370,00	17,20%
Collecervino	275,38	3.207,00	8,59%
Colledara	660,98	1.986,00	33,28%
Colledimacine	807,77	1.140,00	70,86%
Colledimezzo	633,95	1.106,00	57,32%
Collelongo	4.432,61	5.717,00	77,53%
Collepietro	946,06	1.524,00	62,08%
Colonnella	199,00	2.174,00	9,15%
Controguerra	213,47	2.273,00	9,39%
Corfinio	1.163,52	1.821,00	63,89%
Corropoli	63,55	2.198,00	2,89%
Cortino	4.730,29	6.272,00	75,42%
Corvara	437,35	1.371,00	31,90%
Crecchio	310,00	1.935,00	16,02%
Crognaleto	9.819,09	12.418,00	79,07%
Cugnoli	207,08	1.595,00	12,98%
Cupello	160,32	4.801,00	3,34%
Dogliola	557,39	1.164,00	47,89%
Elice	295,86	1.416,00	20,89%
Fagnano Alto	1.694,27	2.448,00	69,21%
Fallo	424,50	599,00	70,87%
Fano Adriano	2.784,95	3.543,00	78,60%
Fara Filiorum Petri	414,22	1.482,00	27,95%
Fara S. Martino	1.739,05	4.365,00	39,84%
Farindola	2.680,96	4.531,00	59,17%

COMUNE	Totale superfici boscate (ha)	Superficie territoriale (ha)	Indice di boscosità (%)
Filetto	352,19	1.358,00	25,93%
Fontecchio	1.392,69	1.689,00	82,46%
Fossa	143,68	863,00	16,65%
Fossacesia	203,24	3.018,00	6,73%
Fraine	1.024,70	1.610,00	63,65%
Francavilla al Mare	118,80	2.300,00	5,17%
Fresagrandinaria	812,47	2.479,00	32,77%
Frisa	75,50	1.136,00	6,65%
Furci	393,58	2.620,00	15,02%
Gagliano Aterno	1.436,06	3.336,00	43,05%
Gamberale	819,26	1.557,00	52,62%
Gessopalena	1.527,92	3.142,00	48,63%
Gioia dei Marsi	3.993,63	6.339,00	63,00%
Gissi	834,30	3.600,00	23,17%
Giuliano Teatino	132,26	999,00	13,24%
Giulianova	57,22	2.733,00	2,09%
Goriano Sicoli	1.189,61	2.177,00	54,64%
Guardiagrele	2.143,17	5.624,00	38,11%
Guilmi	606,33	1.298,00	46,71%
Introdacqua	2.661,39	3.697,00	71,99%
Isola del Gran Sasso d'Italia	4.558,46	8.326,00	54,75%
Lama dei Peligni	1.537,67	3.135,00	49,05%
Lanciano	429,22	6.612,00	6,49%
L'Aquila	19.786,24	46.696,00	42,37%
Lecce nei Marsi	5.519,78	6.598,00	83,66%
Lentella	217,49	1.253,00	17,36%
Lettomanoppello	816,98	1.506,00	54,25%
Lettopalena	1.295,71	2.097,00	61,79%
Liscia	429,73	802,00	53,58%
Loreto Aprutino	566,55	5.955,00	9,51%
Luco nei Marsi	2.312,83	4.459,00	51,87%
Lucoli	5.813,72	10.974,00	52,98%
Magliano de' Marsi	3.602,14	6.796,00	53,00%
Manoppello	805,41	3.948,00	20,40%
Martinsicuro	30,18	1.432,00	2,11%
Massa d'Albe	1.227,23	6.847,00	17,92%
Miglianico	192,04	2.259,00	8,50%
Molina Aterno	415,93	1.184,00	35,13%
Montazzoli	1.700,66	3.922,00	43,36%
Montebello di Bertona	911,29	2.130,00	42,78%
Montebello sul Sangro	302,66	540,00	56,05%
Monteferrante	1.046,24	1.518,00	68,92%
Montefino	401,02	1.847,00	21,71%
Montelapiano	464,73	826,00	56,26%
Montenerodomo	1.409,94	2.998,00	47,03%
Monteodorisio	276,38	2.537,00	10,89%
Montereale	6.628,39	10.439,00	63,50%
Montesilvano	143,95	2.339,00	6,15%
Montorio al Vomano	2.402,01	5.337,00	45,01%
Morino	4.530,43	5.258,00	86,16%
Morro D'Oro	139,08	2.800,00	4,97%
Mosciano Sant'Angelo	244,35	4.825,00	5,06%
Moscufo	122,44	2.024,00	6,05%
Mozzagrognana	68,03	1.371,00	4,96%
Navelli	2.608,80	4.212,00	61,94%
Nereto	30,51	701,00	4,35%
Nocciano	31,60	1.366,00	2,31%
Notaresco	331,25	3.798,00	8,72%
Ocre	1.270,70	2.354,00	53,98%
Ofena	2.228,06	3.672,00	60,68%
Opi	3.933,13	4.937,00	79,67%
Oricola	850,51	1.840,00	46,22%

COMUNE	Totale superfici boscate (ha)	Superficie territoriale (ha)	Indice di boscosità (%)
Orsogna	675,69	2.526,00	26,75%
Ortona	617,49	7.017,00	8,80%
Ortona dei Marsi	1.597,89	5.266,00	30,34%
Ortucchio	1.005,16	3.562,00	28,22%
Ovindoli	3.139,53	5.884,00	53,36%
Pacentro	4.881,82	7.199,00	67,81%
Paglieta	163,52	3.418,00	4,78%
Palena	5.843,98	9.174,00	63,70%
Palmoli	1.417,74	3.276,00	43,28%
Palombaro	747,07	1.785,00	41,85%
Penna Sant'Andrea	387,84	1.104,00	35,13%
Pennadomo	585,37	1.133,00	51,67%
Pennapiedimonte	3.157,51	4.717,00	66,94%
Penne	1.535,76	9.042,00	16,98%
Perano	75,30	623,00	12,09%
Pereto	2.795,03	4.111,00	67,99%
Pescara	227,42	3.362,00	6,76%
Pescasseroli	6.747,65	9.254,00	72,92%
Pescina	522,10	3.751,00	13,92%
Pescocostanzo	2.323,43	5.225,00	44,47%
Pescosansonesco	962,55	1.846,00	52,14%
Pettorano sul Gizio	4.797,74	6.238,00	76,91%
Pianella	84,48	4.684,00	1,80%
Picciano	175,00	743,00	23,55%
Pietracamela	2.424,93	4.432,00	54,71%
Pietraferrazzana	283,61	434,00	65,35%
Pietranico	435,37	1.450,00	30,03%
Pineto	195,07	3.774,00	5,17%
Pizzoferrato	1.684,08	3.085,00	54,59%
Pizzoli	2.420,02	5.611,00	43,13%
Poggio Picenze	512,47	1.162,00	44,10%
Poggiofiorito	116,12	992,00	11,71%
Pollutri	124,61	2.607,00	4,78%
Popoli	1.818,17	3.434,00	52,95%
Prata d'Ansidonia	855,22	1.966,00	43,50%
Pratola Peligna	1.204,81	2.827,00	42,62%
Pretoro	1.835,61	2.608,00	70,38%
Prezza	883,44	1.971,00	44,82%
Quadri	485,40	741,00	65,51%
Raiano	1.462,97	2.910,00	50,27%
Rapino	1.165,97	2.023,00	57,64%
Ripa Teatina	158,81	2.000,00	7,94%
Rivisondoli	1.305,49	3.165,00	41,25%
Rocca di Botte	2.064,95	2.977,00	69,36%
Rocca di Cambio	1.383,89	2.762,00	50,10%
Rocca di Mezzo	5.574,28	8.714,00	63,97%
Rocca Pia	1.927,76	4.480,00	43,03%
Rocca San Giovanni	488,87	2.147,00	22,77%
Rocca Santa Maria	4.467,82	6.123,00	72,97%
Roccacasale	1.320,31	1.723,00	76,63%
Roccamontepiano	665,12	1.810,00	36,75%
Roccamorice	1.066,39	2.465,00	43,26%
Roccaraso	2.574,21	4.995,00	51,54%
Roccascalegna	778,88	2.263,00	34,42%
Roccapinalveti	1.095,23	3.292,00	33,27%
Roio del Sangro	749,49	1.173,00	63,89%
Rosciano	345,07	2.783,00	12,40%
Rosello	1.301,02	1.929,00	67,45%
Roseto degli Abruzzi	245,13	5.280,00	4,64%
Salle	1.247,97	2.161,00	57,75%
San Benedetto dei Marsi	9,39	2.525,00	0,37%
San Benedetto in Perillis	1.425,72	1.901,00	75,00%

COMUNE	Totale superfici boscate (ha)	Superficie territoriale (ha)	Indice di boscosità (%)
San Buono	864,57	2.503,00	34,54%
San Demetrio ne' Vestini	628,24	1.633,00	38,47%
San Giovanni Lipioni	502,76	867,00	57,99%
San Giovanni Teatino	148,72	1.868,00	7,96%
San Martino sulla Marrucina	153,70	725,00	21,20%
San Pio delle Camere	860,21	1.727,00	49,81%
San Salvo	63,17	1.951,00	3,24%
San Valentino in Abruzzo Citeriore	522,45	1.635,00	31,95%
San Vincenzo Valle Roveto	3.343,52	4.337,00	77,09%
San Vito Chietino	200,95	1.679,00	11,97%
Santa Maria Imbaro	25,01	601,00	4,16%
Sante Marie	2.868,86	4.006,00	71,61%
Sant'Egidio alla Vibrata	160,61	1.824,00	8,81%
Sant'Eufemia a Maiella	1.733,46	4.005,00	43,28%
Sant'Eusanio del Sangro	146,43	2.396,00	6,11%
Sant'Eusanio Forconese	333,11	797,00	41,80%
Santo Stefano di Sessanio	357,47	3.329,00	10,74%
Sant'Omero	168,87	3.398,00	4,97%
Scafa	233,51	1.009,00	23,14%
Scanno	7.035,83	13.404,00	52,49%
Scerni	243,58	4.105,00	5,93%
Schiavi di Abruzzo	2.390,34	4.528,00	52,79%
Scontrone	1.025,10	2.138,00	47,95%
Scoppito	3.420,81	5.304,00	64,49%
Scurcola Marsicana	465,33	3.001,00	15,51%
Secinaro	2.228,57	3.205,00	69,53%
Serramonacesca	1.330,54	2.389,00	55,69%
Silvi	142,31	2.044,00	6,96%
Spoltore	163,72	3.674,00	4,46%
Sulmona	2.188,94	5.833,00	37,53%
Tagliacozzo	4.730,29	8.940,00	52,91%
Taranta Peligna	832,94	2.165,00	38,47%
Teramo	3.901,98	15.188,00	25,69%
Tione degli Abruzzi	3.393,20	4.024,00	84,32%
Tocco da Casauria	1.835,03	2.990,00	61,37%
Tollo	166,39	1.488,00	11,18%
Torano Nuovo	29,20	1.019,00	2,87%
Torino di Sangro	412,11	3.231,00	12,75%
Tornareccio	1.210,78	2.773,00	43,66%
Tornimparte	4.079,06	6.587,00	61,93%
Torre dei Passeri	65,44	593,00	11,03%
Torrebruna	1.417,75	2.359,00	60,10%
Torrecchia Teatina	130,75	1.460,00	8,96%
Torricella Peligna	1.543,56	3.540,00	43,60%
Torricella Sicura	3.197,69	5.408,00	59,13%
Tortoreto	55,67	2.296,00	2,42%
Tossicia	1.449,89	2.529,00	57,33%
Trasacco	1.607,34	5.141,00	31,27%
Treglio	89,74	483,00	18,58%
Tuffillo	1.191,29	2.156,00	55,25%
Turrivalignani	152,90	630,00	24,27%
Vacri	183,90	1.209,00	15,21%
Valle Castellana	10.397,70	13.394,00	77,63%
Vasto	370,20	7.065,00	5,24%
Vicoli	315,90	938,00	33,68%
Villa Celiera	549,60	1.257,00	43,72%
Villa Santa Lucia degli Abruzzi	1.612,72	2.767,00	58,28%
Villa Santa Maria	842,26	1.618,00	52,06%
Villa Sant'Angelo	248,12	526,00	47,17%
Villalago	2.496,16	3.529,00	70,73%
Villalfonsina	81,16	906,00	8,96%
Villamagna	95,94	1.273,00	7,54%

COMUNE	Totale superfici boscate (ha)	Superficie territoriale (ha)	Indice di boscosità (%)
Villavallelonga	1.039,35	7.344,00	14,15%
Villetta Barrea	1.409,02	2.054,00	68,60%
Vittorito	788,85	1.404,00	56,19%
REGIONE ABRUZZO	451.037,85	1.079.512,00	41,78%

_____ooOoo_____